

LE STRADE

rassegna di giurisprudenza
2009-2016

LE STRADE

raccolta di giurisprudenza
2009-2016

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una classificazione tematica, di massime giurisprudenziali in materia di STRADE e DANNI DA INSIDIA STRADALE, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2017 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: giugno 2017 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-222-2 - codice: JRE135 - nic: 285 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

precedenza ricordato, proprio sulla riapertura degli accessi originari, relativamente ai quali esclusivamente è stata ripetutamente richiesta la C.T.U. (salvo per il solo quesito concernente la verifica della necessità o meno della realizzazione delle corsie in questione in considerazione della tipologia della strada). In sostanza, e conclusivamente, il comune ha disposto la decadenza e/o revoca dell'autorizzazione per l'intervenuta modifica dello stato dei luoghi che, sulla base del parere tecnico dell'ANAS, sono stati ritenuti non più idonei all'esercizio dell'impianto in questione, né modificabili nel senso in un secondo momento indicato dalla ricorrente. Con l'istanza di cui al prot. n. 70216 dell'11.10.2007 la ricorrente ha richiesto, altresì, al comune il potenziamento dell'impianto di cui trattasi con l'aggiunta del prodotto gasolio per le autovetture con esclusione degli automezzi pesanti. L'ANAS, con la nota di cui al prot. n. 0000109-P del 2.1.2009, ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990, con il quale ha dato atto dei motivi che ostavano all'accoglimento della predetta istanza; quindi, con la nota di cui al prot. n. 0015059 del 5.5.2008, ha denegato il rilascio del nulla osta preventivo ai fini sia della riapertura degli accessi originari, sia della realizzazione dei nuovi accessi con le corsie di accelerazione e decelerazione nonché del potenziamento dell'impianto.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1432 del 08/03/2011 - Relatore: Francesco Caringella -
Presidente: Pier Giorgio Trovato

Sintesi: È legittima la decisione discrezionale del Comune di evitare la concessione di un'area pubblica per un'utilizzazione potenzialmente incompatibile con i valori oggetto della disciplina protezionistica, come può essere un impianto di distribuzione di carburanti, anche laddove l'area stessa risulti ubicata in tutto o in parte all'esterno del parco.

Estratto: «Ritenuto che l'affermazione di parte appellante in merito all'estraneità dell'area interessata dall'istanza di concessione al perimetro del parco non è sostenuta da adeguati elementi di prova e che, in ogni caso, anche l'asserita ubicazione dell'area de qua ai margini di una zona di protezione giustifica la decisione discrezionale del Comune di evitare la concessione dell'area pubblica per un'utilizzazione potenzialmente incompatibile con i valori oggetto della disciplina protezionistica; Reputato che tale, autosufficiente, ragione di diniego è rafforzata dalle considerazioni svolte dal consiglio circoscrizionale in merito ai problemi geomorfologici collegati alla presenza di falde affioranti ed alla geostaticità dettata dalla presenza del fiume Aniene oltre che dalla dall'estraneità dell'area rispetto a quelle indicate nell'accordo siglato tra il Comune stesso, le aziende petrolifere ed i gestori degli impianti circa la localizzazione di questi ultimi;»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I MILANO n.2454 del 20/11/2015 - Relatore: Roberto Lombardi -
Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: Il bene primario protetto dall'art. 23 D. Lgs. 285/1992 è quello della sicurezza stradale, che deve essere tutelato da lesioni anche solo astrattamente ipotizzabili.

Estratto: «Con ricorso depositato in data 21 aprile 2015 T.G. S.r.l. ha impugnato, chiedendone la sospensione in via incidentale, il diniego all'installazione di due impianti pubblicitari di riproduzione e/o trasmissione di immagini deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.(omissis)Venendo al nucleo fondamentale e sostanziale delle censure svolte da T.G. (violazione dell'art. 23, comma 1 del codice della strada, oltre che dell'art. 8 del regolamento comunale sulla pubblicità), è possibile formulare le seguenti osservazioni.La società ricorrente sostiene che il parere viabilistico della polizia locale non avrebbe esplicitato il percorso logico-valutativo che ha condotto alla conclusione negativa, non risultando comprensibile, secondo la deduzione di parte, se ed in quali termini fossero stati valutati quei parametri (dimensioni, forma, colori, disegni e ubicazione) che soltanto potrebbero determinare il divieto di collocazione di impianti pubblicitari.Il Collegio osserva che, nel provvedimento impugnato, il comune resistente ha rilevato il contrasto con le norme sopra citate (art. 23 del Cds e art. 8 del regolamento), in quanto "le posizioni degli impianti a parete proposti sull'immobile di Corso Buenos Aires 92 (...) sarebbero collocati in prossimità di uno dei nodi più complessi e trafficati della città. La posizione degli impianti potrebbe distrarre l'attenzione dell'utenza veicolare e pedonale con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione (...)"La motivazione risulta congrua e fondata, in relazione alle norme cui rimanda.In particolare, l'art. 23, comma 1 del d.lgs. n. 285/1992 stabilisce che "lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione (...) arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione".Non vi è dubbio che il comune, nel pervenire al suo diniego, abbia valutato sia la posizione (ubicazione) dei cartelli da autorizzare sia l'effetto visivo sugli utenti della strada.Si tratta di valutazione tecnico-discrezionale che può essere sindacata soltanto per manifesta illogicità o travisamento dei presupposti di fatto; nel caso di specie, non ricorrono né l'una né l'altra ipotesi, essendo pacifica tra le parti l'ubicazione dei cartelli rispetto alla strada e la particolare complessità di traffico pedonale e veicolare della zona in cui avrebbero dovuto essere installati. Tale complessità comporta la deduzione logica di un potenziale pericolo da "distrazione" per la circolazione stradale.Come già in altre occasioni ribadito, infatti, il bene primario protetto dalla norma del Cds è quello della sicurezza stradale, che deve essere tutelato da lesioni anche solo astrattamente ipotizzabili (si veda, tra le altre, sent. n. 1395/2013 emessa dalla Sezione).»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1829 del 24/07/2015 - Relatore: Mauro Gatti -
Presidente: Domenico Giordano

Sintesi: L'impianto pubblicitario mantiene natura pubblicitaria e non segnaletica, anche se collocato in prossimità della sede stradale.

Estratto: «1.4.1) Il Collegio deve tuttavia a questo punto valutare le conseguenze giuridiche della collocazione delle preinsegne gestite dalla concessionaria uscente (P.) presso gli spazi pubblicitari presenti nelle pensiline delle fermate degli autobus, gestiti dalla stessa. In

particolare, il Collegio è chiamato a decidere se la collocazione di una preinsegna presso uno spazio pubblicitario presente nella pensilina di un autobus comporti che la stessa, ai sensi del D.P.R. n. 495/92, assuma la natura di impianto pubblicitario, ex art. 47 c. 7 cit., o mantenga al contrario le caratteristiche di preinsegna, ex art. 47 c. 2 cit. In altre parole, si tratta di decidere se una preinsegna, indipendentemente dalla sua collocazione, rimane tale in ragione del suo contenuto grafico (freccia direzionale), o se al contrario, la stessa si qualifichi in ragione della sua ubicazione nell'ambito stradale, non essendo pertanto definibile come tale se collocata in uno spazio pubblicitario posto al di fuori della sede stradale. I.4.2) A tal fine, osserva preliminarmente il Collegio che la normativa vigente regola dettagliatamente le caratteristiche tecniche che devono essere possedute dalle preinsegne, in funzione dell'indirizzamento degli utenti, ciò che non può che avere luogo nelle sedi destinate alla circolazione stradale. Al contrario, gli impianti pubblicitari possono essere collocati anche nell'ambito dell'arredo urbano, ed in luoghi che non presentano alcun contatto con la circolazione stradale (ad esempio, cestini, panchine, orologi o simili), e per tale ragione sono disciplinati più liberamente, non interferendo con la circolazione stradale, essendo infatti finalizzati a fornire mere informazioni pubblicitarie. Anche qualora un impianto pubblicitario sia collocato in prossimità della sede stradale, come può avvenire ad esempio proprio nel caso delle pensiline, o di cartelloni collocati su edifici di grandi dimensioni, ciò non toglie pertanto che la funzione degli stessi rimanga di natura pubblicitaria, e non segnaletica. In relazione a quanto precede, il Collegio ritiene che la distinzione tra una preinsegna ed un impianto pubblicitario sia da individuare con riferimento alla sua diversa collocazione, ciò che consente di espletare la funzione che gli è propria, e pertanto, nel primo caso, nell'ambito della sede stradale, al fine di indirizzare il traffico veicolare in una determinata direzione, o al di fuori della stessa, al fine di fornire agli utenti di un determinato spazio urbano un messaggio pubblicitario. Ritiene pertanto il Collegio che, in linea generale, una preinsegna si distingua da un impianto pubblicitario, principalmente, in ragione della sua collocazione, nell'ambito della sede stradale, ciò che consente di espletare la sua funzione di indirizzo. Conseguentemente, malgrado la società P. abbia installato in alcune pensiline degli autobus pannelli già adibiti a preinsegna, ed oggetto della precedente concessione, a parere del Collegio ciò non ha comportato, di per sé, l'installazione di nuove preinsegne, con indebita sottrazione di quelle assegnate all'attuale ricorrente.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE I n.1030 del 12/06/2014 - Relatore: Giovanni Pescatore - Presidente: Lanfranco Balucani

Sintesi: La potestà regolamentare prevista dal comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concerne espressamente ed esclusivamente le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, ed è finalizzata a garantire, in generale, la sicurezza stradale. Tale potere non coincide con quello spettante ai comuni in materia di disciplina dell'imposta di pubblicità e di diritti sulle pubbliche assunzioni, in ragione dell'assoluta diversità sia delle materie considerate - la prima mirante ad assicurare la sicurezza stradale, la seconda volta a disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; sia degli interessi tutelati.

Estratto: «La giurisprudenza ha avuto difatti occasione di chiarire che la potestà regolamentare prevista dal comma 6 dell'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, concerne espressamente ed esclusivamente le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante, ed è finalizzata a garantire, in generale, la sicurezza stradale.4.4 Il predetto potere regolamentare non coincide, invece, con quello spettante ai comuni in materia di disciplina dell'imposta di pubblicità e di diritti sulle pubbliche assunzioni (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507), in ragione dell'assoluta diversità sia delle materie considerate - la prima mirante ad assicurare la sicurezza stradale, la seconda volta a disciplinare l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni; sia degli interessi tutelati, posto che l'art. 3 del citato D.Lgs. n. 507/1993 attribuisce al comune la potestà di prevedere particolari forme di pubblicità in presenza di esigenze pubbliche non unicamente ricollegabili a quelle della sicurezza stradale (v. Cons. St., sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4956).»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE n.11299 del 05/07/2012 - Relatore: Milena Falaschi - Presidente: Roberto Michele Triola

Sintesi: Il provvedimento abilitativo alla collocazione del mezzo pubblicitario è provvedimento tipizzato previsto a tutela di interesse distinto da quello che caratterizza l'imposta sulla pubblicità e segnatamente a tutela dell'amministrazione e della gestione del suolo pubblico.

Estratto: «Del pari è privo di pregio il secondo motivo, che poné la questione della natura del provvedimento di autorizzazione al posizionamento di mezzi pubblicitari rispetto all'accisa pubblicitaria. Deve richiamarsi, in proposito, il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui è soggetto ad imposta sulla pubblicità, ai sensi del D.Lgs. 16 dicembre 1993, n. 507, art. 5 qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti, cui si rivolge, il nome, l'attività e il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, e non essendo la stessa, quindi, incompatibile con altre finalità, quale, ad esempio, quella di agevolare il traffico (v. in tal senso Cass. 3 settembre 2004 n. 17852). Di converso il provvedimento abilitativo alla collocazione del mezzo pubblicitario è provvedimento tipizzato previsto a tutela di distinto interesse, quale l'amministrazione e la gestione del suolo pubblico.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.569 del 18/01/2012 - Relatore: Elena Stanizzi - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: Gli impianti pubblicitari di tipo trittico o portale trifilare contrastano con la normativa dettata dal d. lgs. 285/1992.

Estratto: «Le gravate note di diniego di rinnovo sono state adottate nella considerazione che gli impianti, del tipo trittico o portale trifilare, sono in contrasto con la normativa dettata dal

Codice della Strada e con la determinazione dirigenziale n. 155 del 31 ottobre 1996. Con tale determinazione, adottata sulla scorta del parere negativo espresso dal Ministero dei Lavori Pubblici circa l'impiego di impianti di segnaletica territoriale di tipo trittico o trifilare in quanto ritenuti non conformi al Codice della Strada, è stata annullata la precedente determinazione n. 2 del 1996 recante disposizioni tecniche per uniformare le concessioni assentite al Codice della Strada. La determinazione n. 155 del 1996 è stata adottata in autotutela sulla base di una nuova e diversa valutazione della questione e dell'interesse pubblico sotteso, in adesione al parere espresso dal competente Ministero, stante il contrasto degli impianti trittici trifilari con la disciplina dettata dal Codice della Strada per dimensioni e funzione, di talché nessuna contraddittorietà nella specie di profilo inficiante tale delibera può invero riscontrarsi, vertendosi in materia di contrarius actus adottato nell'esercizio del potere di annullamento in autotutela, in cui viene dato ampiamente conto delle motivazioni sottese alla nuova determinazione. Ne consegue che nessun legittimo affidamento al rinnovo delle concessioni può essere invocato, essendo tale rinnovo subordinato alla sussistenza delle condizioni per il suo rilascio, nella specie mancanti in ragione del contrasto degli impianti con la diversa disciplina recepita con la citata delibera n. 155.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.1400 del 10/11/2010 - Relatore: Chiarenza Millemaggi Cogliani - Presidente: Riccardo Virgilio

Sintesi: La pubblicità stradale non si configura come un servizio reso all'ente locale, ma come forma di svolgimento di un'attività economica, soggetta ad autorizzazione sia perché gli enti locali hanno funzione di salvaguardia del decoro delle strade sia perché da essa traggono specifiche entrate espressamente volte anche a compensare l'eventuale occupazione del suolo pubblico.

Estratto: «La pubblicità stradale non si configura come un servizio reso all'ente locale, ma come forma di svolgimento di un'attività economica, soggetta ad autorizzazione sia perché gli enti locali hanno funzione di salvaguardia del decoro delle strade sia perché da essa traggono specifiche entrate espressamente volte anche a compensare l'eventuale occupazione del suolo pubblico; l'uso del suolo è strettamente ancorato all'autorizzazione, ed il "prezzo" per tale uso (tariffa) include il compenso dovuto dall'autorizzato che (nella previsione codicistica) non deve richiederne concessione. In tale assetto, la previsione di un doppio binario di limitazioni che (eccedendo la previsione della normativa statale), con riferimento all'intero territorio comunale, condizioni l'accesso alla pubblicità stradale esterna oltre che all'autorizzazione del Comune, anche alla concessione, mediante pubblica gara, dell'area necessaria alla installazione degli impianti, ove questa sia di titolarità dell'Ente, supera l'ambito delle attribuzioni che, in materia, la normativa statale ha inteso demandare all'Ente locale.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE

TAR VENETO, SEZIONE III n.1315 del 09/12/2015 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Oria Settesoldi

Sintesi: L'art. 23, co. 7, D. Lgs. 285/1992 sancisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e i relativi accessi.

Estratto: «1.1 Sul punto è dirimente constatare che l'art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada"), al comma 7, sancisce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità lungo le autostrade e le strade extraurbane principali e i relativi accessi. La ratio di detta disposizione va individuata nell'intento di introdurre un divieto all'installazione lungo le strade, o in vista di esse, di impianti pubblicitari che possano confondersi con la segnaletica stradale, o arrecare disturbo visivo a chi circola su di esse, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. 1.2 Va, altresì, rilevato come l'articolo 47, primo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) qualifica l'insegna d'esercizio, quale "scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa". 1.3 Ne consegue che sebbene nessuna delle disposizioni sopra riportate preveda che l'insegna di un esercizio commerciale debba essere unica, è parimenti evidente che quest'ultima, per poter essere qualificata come tale, impone che sia strettamente contigua all'esercizio commerciale cui inerisce e sia, nel contempo, funzionale e diretta a identificare l'ubicazione della sede della stessa impresa. 1.4 Anche recenti pronunce (Cons. Stato Sez. IV, 25-11-2013, n. 5586) hanno avuto modo di precisare che la nozione di insegna di esercizio deve essere intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna - con le modalità prescritte dall'art. 47, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992 - serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa. Si è, inoltre, sancito (Cons. Stato Sez. IV, 27-04-2012, n. 2480) che un'insegna d'esercizio visibile dall'autostrada è consentita solo ove non presenti alcun contenuto riconducibile a finalità pubblicitarie. 1.5 È allora evidente che verificare se una determinata insegna integri il divieto di pubblicità di cui all'art. 23 sopra citato impone un esame in concreto sulle caratteristiche della singola insegna e, ciò, al fine di individuare quale sia la funzione che si intenda perseguire con l'installazione del singolo manufatto e, quindi, se quest'ultima vada ricondotta (o meno) ad un intento meramente pubblicitario. 1.6 Nel caso di specie è dirimente constatare come sia stata la stessa parte ricorrente a rilevare che l'insegna in questione è collocata sulla facciata dell'esercizio, rivolta verso la strada, senza che sulla stessa facciata sia presente un'entrata dell'esercizio. 1.7 È allora evidente che, seppur l'insegna in questione abbia le caratteristiche proprie di un'insegna di esercizio, ai sensi dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, la sua installazione è stata posta in essere per realizzare un intento pubblicitario, diretto nei confronti degli utilizzatori della strada prospiciente. Dette conclusioni sono confermate dal fatto che l'insegna in questione, non solo duplica l'insegna di esercizio già esistente, ma in quanto posizionata su un lato in cui non vi è l'entrata dell'impresa, non aggiunge alcuna

informazione ulteriore circa l'identificazione della stessa impresa che, in quanto tale, è già resa dall'altra insegna d'esercizio.1.8 Ne consegue che risultò integrato il divieto di installazione di strumenti pubblicitari in prossimità delle strade, circostanza che consente di ritenere infondate le argomentazioni di parte ricorrente.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.366 del 10/02/2010 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Lungo i percorsi autostradali l'installazione di impianti pubblicitari è vietata nel vigore del nuovo codice della strada come lo era nel codice anteriore.

Estratto: «La società ricorrente ha presentato inizialmente la richiesta di autorizzazione all'esposizione di un'insegna luminosa monofacciale da posizionarsi sulla parete dello stabilimento e successivamente un'autorizzazione in sanatoria per un'insegna a totem trifacciale della dimensione di mt. 12 X 6 per ogni facciata. Detta triplicazione del messaggio fa venir meno la natura prettamente indicatoria dell'insegna per assumere una valenza pubblicitaria; in virtù di tale natura l'impianto non può essere assentito poiché vige il divieto di impianti pubblicitari lungo i percorsi autostradali ai sensi dell'art. 23, comma 7, D.lgs 28592. Tale norma si trovava anche nell'anteriore codice della strada approvato con DPR 35359 il cui art. 11 vietava gli impianti pubblicitari per le particolari esigenze di sicurezza della circolazione. Per tale ragione ogni qualvolta l'insegna esorbita dalla funzione di render nota l'esistenza della ditta, facendo individuare la collocazione della sede, essa assume una valenza pubblicitaria. Non esiste, infatti, una differenza ontologica assoluta tra insegna e mezzo pubblicitario dal momento che anche l'insegna unica e collocata all'ingresso della sede dell'azienda svolge indirettamente una funzione pubblicitaria oltre che individuatrice. Pertanto tutte le volte che il mezzo scelto per indicare l'azienda travalichi la mera funzione di indicazione della sede, esso assume una valenza pubblicitaria e ben ne può essere vietata l'installazione ai sensi del richiamato art. 23, comma 7. Peraltro la stessa sentenza 4601/09 che ha definito il ricorso avverso la diffida alla rimozione era giunta alle medesime conclusioni nel dichiarare improcedibile in parte il ricorso. La valutazione della pericolosità della installazione sia essa mezzo pubblicitario o insegna è espressione della discrezionalità tecnica dell'amministrazione e pertanto sindacabile solo nei limiti del provvedimento illogico o abnorme.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE --> INSEGNE DI ESERCIZIO

TAR VENETO, SEZIONE III n.1315 del 09/12/2015 - Relatore: Giovanni Ricchiuto - Presidente: Oria Settesoldi

Sintesi: Ha finalità pubblicitarie e non può essere installata lungo un'autostrada l'insegna che duplichi altra insegna già esistente e sia posizionata su un lato in cui non vi è alcuna entrata.

Sintesi: È regola di comune esperienza che il camminare su materiali come quelli di cui son fatti i manifesti è, di per se stesso, rischioso: tale condotta costituisce dunque fatto colposo del danneggiato e comporta riduzione equitativa del danno risarcibile, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Estratto: «Né può sostenersi che la Sa. abbia tenuto un comportamento abnorme ed imprevedibile, che abbia da solo determinato l'incidente e le lesioni a suo carico. Infatti, ella camminava sul marciapiede; e, d'altronde, è emerso che la colla mista ad acqua, che rendeva scivolosi i pezzi di manifesto che giacevano sul marciapiede, non era facilmente visibile. Tuttavia, non può non dirsi che anche l'attrice ha, con il suo comportamento imprudente, concorso a cagionare le lesioni da lei subite, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. Ella, infatti, pur potendo vedere i pezzi di manifesto che giacevano sul marciapiede, e pur potendo senz'altro evitarli scegliendo un percorso alternativo ed egualmente agevole, non lo ha fatto, prendendo così a camminare sui manifesti. Orbene, è regola di comune esperienza che il camminare su materiali come quelli di cui son fatti i manifesti è, di per se stesso, rischioso, in quanto aumenta la possibilità di scivolare e, di conseguenza, di incorrere in incidenti. L'incidenza dell'imprudenza della Sa. sul danno da lei riportato può, dunque, stimarsi equitativamente in un quarto del suo totale ammontare.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE II CIVILE del 11/02/2011 - Relatore: unknown - Presidente: Virgilio Romoli

Sintesi: L'ora diurna non necessariamente rende percepibile ictu oculi un dissesto del manto stradale longitudinale e dunque parallelo al senso di marcia della danneggiata che non sia indicato da una marcata diversità di colore.

Estratto: «Si può nondimeno aggiungere che per le strade comunali viene ritenuta senz'altro applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. (Cass. 15383/06) specie se comprese nel perimetro del centro abitato e che secondo un indirizzo più recente del S.C. agli enti pubblici territoriali proprietari di strade aperte al pubblico transito in generale è applicabile l'art. 2051 in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla estensione di questa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. 24529/09; Cass. 8157/09; Cass. 2075/09). Il fortuito d'altra parte deve consistere in un fattore esterno al custode - che può anche consistere nello stesso comportamento del danneggiato - tale da interrompere il nesso causale (la responsabilità ex art. 2051 essendo ricostruita dalla prevalente giurisprudenza in termini di responsabilità oggettiva) e quindi da integrare un fatto del tutto imprevedibile e inevitabile che possa essere riguardato come causa esclusiva dell'evento nel senso di essere da solo a

determinarlo. Nel caso in esame sussiste l'anomalia della cosa non segnalata e vi è la prova del nesso di causa ad effetto tra la riscontrata anomalia e il danno in quanto l'attrice senza quei solchi nell'asfalto non sarebbe caduta e non si sarebbe procurata le lesioni lamentate. Il Comune per parte sua non ha provato il fortuito non avendo nemmeno allegato che i solchi fossero comparsi nell'immediatezza del fatto in modo imprevedibile e repentino così da rendere materialmente impossibile l'attività di controllo e di intervento per le necessarie riparazioni e/o segnalazioni. L'ora diurna non necessariamente rende percepibile ictu oculi un dissesto del manto stradale longitudinale e dunque parallelo al senso di marcia della danneggiata che non sia indicato da una marcata diversità di colore. Per altro verso l'utente della strada nutre un'ovvia aspettativa in ordine alla regolarità di un manto stradale non indicato come dissestato da un apposito segnale di pericolo (per tali rilievi si veda Cass. 22604/09). La sconnessione non era così eclatante da risultare percepibile ictu oculi ed il pericolo non era manifestamente visibile (dalle foto si rileva che non vi era una differente colorazione nel manto stradale in corrispondenza dei solchi) così da potersi qualificare come macroscopica, grossolana e imperdonabile la colpa della (...) per non averlo percepito in tempo. Il comportamento dell'attrice dunque non può essere definito un fattore anormale ed eccezionale tale da assurgere a causa esclusiva dell'evento idonea a spezzare il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno patito. Resta però il fatto che l'attrice, la quale procedeva alla guida di un mezzo maneggevole come lo scooter e a velocità ridotta, considerando l'ora diurna e il tratto rettilineo nonché l'estensione delle due tracce longitudinali, se avesse prestato la doverosa attenzione alla strada percorsa, avrebbe potuto accorgersi della presenza di quei solchi in tempo utile a scansarli e che ciò giustifica l'affermazione di un concorso di colpa della stessa vittima che in considerazione del grado e dell'efficienza causale della colpa si ritiene congruo determinare nella misura del 50%. Il Comune di (...) è tenuto pertanto a risarcire il danno subito dall'attrice nella stessa proporzione.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PROFESSIONE DEL DANNEGGIATO

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 06/09/2010 - Relatore: Ida Cubicciotti - Presidente: Ida Cubicciotti

Sintesi: La verifica del sinistro durante l'espletamento dell'attività lavorativa da parte dell'attore non inibisce, di per sé, il ricorso alla tutela risarcitoria extracontrattuale, ferma la doverosa necessità di evitare la duplicazione di poste risarcitorie all'atto dell'eventuale accoglimento della domanda.

Estratto: «In via del tutto preliminare evidenzia il giudicante che la verifica del sinistro durante l'espletamento dell'attività lavorativa da parte dell'attore non inibisce, di per sé, il ricorso alla tutela risarcitoria invocata - ferma la doverosa necessità di evitare la duplicazione di poste risarcitorie all'atto dell'eventuale accoglimento della domanda - con ciò determinandosi la reiezione del rilievo di improponibilità o improcedibilità della domanda formulata dalla parte convenuta.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051
--> CASISTICA --> PUBBLICI SPETTACOLI**

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.3951 del 13/03/2012 - Relatore: Maria Margherita Chiarini - Presidente: Mario Rosario Morelli

Sintesi: Il Comune proprietario di una piazza che consenta al soggetto organizzatore di uno spettacolo di allestire le strutture per lo svolgimento della manifestazione ha l'obbligo di adottare tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica: detto obbligo di controllo vi è sia durante la progettazione delle opere, sia durante lo spettacolo.

Estratto: «1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'at. 360 c.p.c., comma 1, n. 3" e concludono con il seguente quesito di diritto: "Se, laddove l'ente pubblico proprietario del bene (id est piazza di un centro cittadino) consenta ad altri (associazione) la realizzazione di una impalcatura su detto bene per rendere di comodità ai suoi cittadini la assistenza ad una manifestazione canora, da esso ente organizzata, con parziale delega all'associazione, quand' anche validamente disposta, esso per ciò stesso sia immune da responsabilità per i danni arrecati dalla rovina di detta impalcatura sugli astanti o piuttosto sia responsabile o corresponsabile col mandatario, ex art. 2051 c.c. e/o art. 2043 c.c., attesa la permanenza del suo obbligo di vigilanza e custodia quale soggetto proprietario dell'immobile e della struttura e/o di soggetto che ha disposto la esecuzione e/o il mantenimento della struttura sul suo immobile". Il motivo è fondato. La normativa di riferimento è la seguente. La L. n. 773 del 1931, art. 68 (T.U. 1926, art. 67) stabilisce: "senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico ... trattenimenti". L'art. 69 (T.U. 1926, art. 68), prosegue: "senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente ... pubblici trattenimenti, .. ovvero dare audizioni all'aperto". L'art. 80 (T.U. 1926, art. 78) aggiunge: "L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di .. un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza ..". L'art. 81 (T.U. 1926, art. 79), specifica: "l'autorità di pubblica sicurezza deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali o agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine, della sicurezza pubblica, della morale e del buon costume. Essa ha diritto, a spese del concessionario, ad un palco, o, in mancanza di palchi, ad un posto distinto, dal quale possa attendere agevolmente all'esercizio delle sue funzioni". L'art. 82 (T.U. 1926, art. 80) recita: "Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo ..". La suddetta normativa, evidentemente diretta a garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono gli spettacoli pubblici, prescrive una serie di accertamenti - preventivi, in quanto strumentali al rilascio della necessaria autorizzazione di polizia, e successivi, al fine di verificare le condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e la solidità delle strutture all'uopo predisposte, nonché l'osservanza delle norme e delle cautele imposte dalla speciale commissione tecnica all'uopo prevista per il

regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza, particolarmente in caso di concentrazione di un numero considerevole di persone in un medesimo luogo. Alcune disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1956, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione, per la portata generale, sono applicabili a qualsiasi opera provvisoria di allestimento per la scena. L'art. 5 prescrive che i supporti di tali opere devono costituire sicuro sostegno. L'art. 6 prescrive che devono offrire comunque la necessaria resistenza in relazione al peso proprio e ai sovraccarichi di materiale e persone. L'art. 8 che i materiali recuperati da costruzioni temporanee prima di ogni reimpiego devono essere revisionati da personale pratico per accertarne conservazione, idoneità e resistenza. Le funzioni inerenti ai pubblici spettacoli, per effetto del D.P.R. n. 616 del 1977, sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai suoi fini istituzionali (ribaditi dalla L. n. 12 del 1990, art. 22) di promozione turistico culturale per lo sviluppo economico - sociale della comunità locale. Ed infatti il D.P.R. n. 616 del 1977, art. 19, *ratione temporis* applicabile, dispone: "Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: ...5) la concessione della licenza per rappresentazioni .. o trattenimenti..di cui all'art. 68; 6) la licenza per pubblici trattenimenti..o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69; 9) la licenza di agibilità per ... luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80 ; ...in relazione alle funzioni attribuite ai Comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del governo, direttive ai Sindaci che sono tenuti ad osservarle. I provvedimenti di cui ai nn. 5), 6), 7),... sono adottati previa comunicazione al Prefetto ..". L'art. 49, terzo cpv. del medesimo D.P.R. stabilisce: "Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche, saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979". Dunque, è alla luce della normativa e dei principi suesposti che il giudice di merito deve esser accertare se il Comune ha osservato i suddetti obblighi specifici e cogenti e quello generale del *neminem laedere*, adottando tutte le misure preventive e protettive onde prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica sia all'atto dell'autorizzazione all'associazione Ecol di allestire il palco per lo spettacolo canoro, controllando la fase di progettazione ed esecuzione dell'opera, le scelte tecniche, dei materiali e della loro predisposizione a regola d'arte, sia durante lo spettacolo onde impedire la prevedibile e non eccezionale invasione del palco, costruito con tavoloni di legno, da parte degli spettatori sia assicurandosi che le impalcature fossero adeguatamente rinforzate, sia sorvegliando che le transenne - se apposte (secondo le affermazioni del Comune contenute in memoria) - non fossero scavalcate. Pertanto avendo la sentenza impugnata attribuito alle impalcature in legno, travolte dalla ressa accalcatasi su di esse, la causa dell'incidente al minore Ca.Fr. senza esaminare se nell'accaduto la normativa generale e speciale surrichiamata è stata osservata la censura va accolta.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RADICI ARBOREE

TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE II CIVILE del 19/06/2012 - Relatore: Corrado Di Corrado -
Presidente: Corrado Di Corrado - Parti: T.A. c. Comune di Foggia

Sintesi: Il dislivello di circa due o tre centimetri determinato dalle spaccature o fessurazioni del manto asfaltato, del genere di quelle che notoriamente si trovano molto di frequente sui marciapiedi delle strade urbane specialmente in corrispondenza di alberi piantati sugli stessi marciapiedi, in condizioni di normale visibilità non può costituire un pericolo per un pedone che proceda con la dovuta attenzione sulla strada pubblica.

Estratto: «Atteso ciò in linea di diritto, deve rilevarsi che nel caso concreto la causa della caduta dell'attrice va individuata nella condotta disattenta e imprudente tenuta dalla medesima, tenuto conto anche delle qualità soggettive della danneggiata secondo un criterio di valutazione soggettiva della colpa applicabile nella fattispecie dell'illecito civile extracontrattuale. Invero la difesa di parte attorea ha dedotto nell'atto introduttivo del giudizio che camminando su di un marciapiede nel centro abitato di Foggia la settantottenne A.T. cadeva "a causa di una buca e/o lesione sull'asfalto", "non segnalata né avvistabile, anche perché ricoperta da foglie e terra". Il difensore di parte attorea ha pure allegato dei rilievi fotografici ritraenti un tratto del marciapiede, in cui l'attrice sarebbe caduta. Ma, pur ammettendo che tali fotografie ritraggano esattamente il luogo del sinistro, in esse comunque è possibile notare solo alcune spaccature o fessurazioni (definibili anche "lesioni", come detto nell'atto di citazione) del manto asfaltato, del genere di quelle che notoriamente si trovano molto di frequente sui marciapiedi delle strade urbane specialmente in corrispondenza di alberi piantati sugli stessi marciapiedi, che con le loro radici provocano continuamente e inevitabilmente delle fessurazioni sul piano soprastante. Dalle allegate fotografie, peraltro, è ben visibile che le "lesioni" in parola erano presenti in vari punti del marciapiede percorso dalla T.. Quindi, in primo luogo, dalle stesse deduzioni dell'attrice emerge che non vi era una "buca", intesa come interruzione dai contorni netti e di marcata profondità del piano stradale, ma che in realtà si trattava di alcune fessurazioni poco profonde dello strato di asfalto, nelle quali oltretutto - a dire della stessa attrice - si era depositato del terreno, che presumibilmente, compattandosi nelle fessure, le aveva in parte colmate e reso meno profonde; per cui può ragionevolmente desumersi che la caduta non sia stata provocata dall'aver "inciampato" in una buca, ma che invece l'anziana donna sia caduta per aver perso l'equilibrio appoggiando un piede sul lieve dislivello di circa due o tre centimetri determinato dalle suddette fessurazioni dell'asfalto. Ciò posto, se si considera che una tale lieve e molto comune anomalia in condizioni di normale visibilità non può costituire un pericolo per un pedone che proceda con la dovuta attenzione sulla strada pubblica, la quale non può certo avere una superficie perfettamente piana e liscia, com'è quella del pavimento di una casa di abitazione, deve ritenersi che l'attrice, usando l'ordinaria diligenza, peraltro da essa dovuta in misura maggiore in ragione delle condizioni fisiche proprie della sua avanzata età, avrebbe potuto evitare il danno sofferto, perché, anche in considerazione dell'assenza di particolari e oggettivamente insidiosi impedimenti alla visibilità della conformazione stradale - non potendosi reputare come tale la semplice ombra proiettata sul marciapiede dalle fronde degli alberi rispetto alla luce del sole - la medesima avrebbe potuto vedere la lieve irregolarità del manto stradale e superarla agevolmente senza particolari sforzi, come peraltro presumibilmente aveva già fatto camminando numerose altre volte sullo stesso e su altri marciapiedi aventi caratteristiche analoghe. Perciò, una volta appurata l'inidoneità della lieve anomalia del piano del marciapiede a costituire per sé stessa un pericolo per qualunque pedone in grado di deambulare autonomamente, deve rilevarsi che essa non può acquisire il carattere di insidia imputabile all'omessa vigilanza dell'ente comunale per il solo fatto che al momento del passaggio della T. su di essa si fosse

depositato del fogliame, che notoriamente cade incessantemente dagli alberi in modo particolare in prossimità della stagione autunnale, che appunto era imminente al momento del sinistro lamentato, e che non può essere rimosso immediatamente dopo la caduta dall'ente proprietario della strada. Invero, a parte il fatto che non è dato comprendere quali potrebbero essere le segnalazioni che l'amministrazione comunale potrebbe apporre in prossimità delle numerose e lievi fessurazioni della superficie dell'asfalto del marciapiede su cui possano depositarsi delle foglie cadute dai rami degli alberi ivi esistenti, a questo riguardo è sufficiente osservare che proprio l'asserita presenza del fogliame in quel punto del marciapiede (peraltro smentita dalle stesse fotografie allegate, che risultano scattate nei giorni immediatamente successivi al sinistro, come desumibile dalla data del 27.9.2007 impressa a tergo delle stesse) avrebbe dovuto indurre l'anziana donna a evitare prudenzialmente di passare su quelle foglie, che potevano coprire una lieve anomalia del suolo normalmente superabile da qualunque pedone mediamente dotato di stabilità nella deambulazione e di attenzione rispetto alle caratteristiche della strada percorsa, che invece si sono rilevate entrambe carenti nella persona dell'attrice. In relazione alle considerazioni sopra esposte, dunque, deve concludersi che la colpa della danneggiata, consistita nell'aver ignorato le elementari norme di prudenza e attenzione cui doveva attenersi un pedone dotato di media diligenza nel procedere su di un tratto di marciapiede avente le caratteristiche in concreto come sopra individuate, ha ragionevolmente costituito la causa determinante e sufficiente della caduta e delle conseguenti lesioni subite dalla T.. Ne discende che, pur se si volesse ritenere sussistente un obbligo di custodia gravante sul comune convenuto, l'evento di danno sarebbe comunque da ricondurre all'ipotesi del fortuito, in quanto il medesimo è scaturito esclusivamente dalla condotta omissiva (colposa) del danneggiato, che, in tal modo, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia (strada pubblica ubicata all'interno del centro abitato del comune di Foggia) ed il danno.»

TRIBUNALE DI ROMA, SEZIONE II CIVILE del 13/12/2010 - Relatore: unknown - Presidente: unknown - Parti: Co.Pe. c. Comune di Roma e Te. S.r.l.

Sintesi: L'ente proprietario non è responsabile del sinistro verificatosi in condizioni di tempo e di luce naturale verosimilmente favorevoli e in un luogo conosciuto e normalmente frequentato dall'utente, neppure se tale luogo presenta riprese asfaltiche e avvallamenti dovuti all'azione delle radici dell'essenza arborea ivi presente.

Estratto: «Orbene, la svolta istruttoria non consente di ritenere provata la domanda dell'attrice che ha dedotto l'esistenza, sul luogo del sinistro, di numeroso fogliame e, ancora, un andamento del manto stradale caratterizzato da interruzioni e discontinuità per l'emergere in superficie delle radici degli alberi. Infatti l'unico teste escusso (la guardia giurata St.No., in servizio innanzi alla Ba.An. sita nella medesima via), il quale ha genericamente confermato le circostanze dell'occorso, non è stato in grado di riferire nello specifico se nel punto nel quale la sig.ra Pe. è caduta vi fosse o meno la presenza di fogliame ovvero radici sporgenti. Lo stesso teste ha dichiarato di trovarsi sul lato opposto della strada e di aver soltanto visto l'attrice perdere l'equilibrio e rovinare a terra. È vero che l'attrice, sul punto, ha prodotto il rapporto peritale redatto da "Le." (doc. 5 fascicolo di parte attrice), nel quale si accenna alla "presenza di diverse riprese asfaltiche nonché di avvallamenti dovuti

proprio all'azione delle radici dell'essenza arborea ivi presente".Ma, ammesso pure il descritto stato dei luoghi (di cui non è in atti alcun rilievo fotografico), non può non considerarsi che l'evento si è verificato: in un giorno di aprile, nella tarda mattinata; in condizioni di tempo e di luce naturale verosimilmente favorevoli (l'attrice di tal senso nulla adduce in ordine ad una situazione di avverse condizioni di tempo); in un luogo conosciuto e normalmente frequentato dall'attrice (la quale è risultato abitasse nei dintorni).Era pertanto certamente esigibile in capo alla danneggiata quel normale livello di attenzione e di cautela che, ove osservato, avrebbe interrotto il determinismo produttivo dell'evento.Lo stato di pericolo proprio della descritta situazione non era tale quindi da non poter essere vinto con l'adozione di normali cautele.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RESIDENTI

TRIBUNALE DI PALERMO, SEZIONE III CIVILE del 17/07/2013 - Relatore: Francesca Taormina - Presidente: Francesca Taormina - Parti: T.G. c. Comune di Palermo

Sintesi: Anche in caso di contumacia della P.A., la condizione di assiduo frequentatore della zona interessata dal dissesto (e, in quanto tale, conoscitore dello stato dei luoghi) comprova la concorrente negligenza del danneggiato che, pur non idonea a escludere integralmente la responsabilità della P.A., spiega un'incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del 20%.

Estratto: «In concreto, nonostante lo stato contumaciale mantenuto per tutto il corso del giudizio dalla P.A., alla luce delle anzidette considerazioni e sulla base della deposizione resa dal teste escusso, dovendosi indagare sull'incidenza causale del comportamento dell'attrice-danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, deve opinarsi che sussiste un comportamento colposo della T. nell'uso del bene demaniale, in quanto ella, gravata da un onere di attenzione nell'uso del bene pubblico, aveva la possibilità, facendo uso di una maggiore attenzione, di evitare il dissesto in cui è invece incappata.In effetti, se, da un lato, non può ragionevolmente pretendersi dall'attrice - che, peraltro, al momento del sinistro teneva un'andatura regolare (cfr. deposizione teste D.G.) - di conoscere ogni singola imperfezione della carreggiata, tanto più ove si consideri che, nella specie, il marciapiedi era occupato in buona parte da buche e dissesti, rendendo al pedone difficile trovare un percorso alternativo e soprattutto integro per transitarvi senza pericolo; dall'altro, non si può ignorare che dalla svolta prova orale è emerso non soltanto che la T. era un'assidua frequentatrice della chiesa di S. Michele Arcangelo ma anche che "per raggiungere l'entrata posteriore della chiesa la via Sciuti è l'unico percorso attuabile", percorso che l'attrice "percorre solitamente... per entrare dall'ingresso posteriore della chiesa" - circostanza nota al teste "perché la incontro spesso al mattino mentre andiamo in chiesa".In altri termini, percorrendo abitualmente il tragitto da casa verso la chiesa di S. Michele Arcangelo, la T. era verosimilmente a conoscenza del generale stato di dissesto del marciapiedi, ben potendo dunque richiedersi alla stessa un contributo di attenzione superiore a quello che in concreto ha adottato.Ebbene, tenuto conto del principio di autoresponsabilità a carico degli utenti gravati da un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene

demaniale per salvaguardare, appunto, la propria incolumità, e contemperando detto principio con l'esigenza di non deresponsabilizzare la P.A. rispetto agli obblighi di manutenzione e vigilanza sulla stessa pacificamente incombenti, si ritiene che la peculiare condizione di assidua frequentatrice della zona interessata dal dissesto (e, in quanto tale, conoscitrice dello stato dei luoghi) compri la concorrente negligenza dell'attrice danneggiata che, pur non idonea a escludere integralmente la responsabilità della P.A., spiega un'incidenza causale al prodursi dell'evento, congruamente stimabile nella misura del 20%.»

TRIBUNALE DI GENOVA, SEZIONE II CIVILE del 12/07/2012 - Relatore: Roberto Bonino - Presidente: Roberto Bonino - Parti: M.J.L. c. Comune di Recco

Sintesi: Si può ravvisare una condotta colposa del danneggiato nell'uso del bene demaniale nel fatto di chi, conoscendo o dovendo conoscere lo stato complessivamente usurato della strada che si trova nel suo piccolo Comune di residenza, avrebbe potuto e dovuto tenere una condotta più attenta e vigilante nell'uso della cosa, proprio perché stava camminando in ogni caso lungo una strada destinata al passaggio di veicoli e quindi notoriamente soggetta ad usura ed alla formazione di buche e/o avvallamenti a causa del continuo passaggio dei mezzi meccanici.

Estratto: «Ritiene peraltro il Tribunale che a fronte della pacifica responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. si possa comunque ravvisare nel caso concreto anche una condotta colposa della danneggiata nell'uso del bene demaniale che può atteggiarsi come concorso causale colposo - ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. - con conseguente diminuzione della responsabilità del proprietario/manutentore in proporzione all'incidenza causale del comportamento dell'attrice: in particolare M.L., conoscendo o dovendo conoscere lo stato "complessivamente" usurato della strada o comunque la condizione di generale "sgretolamento" dell'asfalto poiché il bene pubblico si trova in un piccolo Comune ove l'attrice risiede (pur non essendo certamente imposto lla stessa di essere informata su ogni singolo dettaglio del manto stradale), avrebbe potuto e dovuto tenere una condotta "più attenta e vigilante" nell'uso della cosa proprio perché stava camminando in ogni caso lungo una strada destinata al passaggio di veicoli e quindi notoriamente soggetta ad usura ed alla formazione di buche e/o avvallamenti a causa del continuo passaggio dei mezzi meccanici.È invece presumibile che l'attrice, forse per prestare attenzione ai veicoli che stavano transitando lungo la via, non abbia fatto caso nel proprio incedere alle condizioni di generale usura dell'asfalto che se preventivamente notate e tenute in debito conto avrebbero invece potuto consentire a M.L. di camminare con maggior prudenza senza essere completamente distratta dalla presenza del traffico.Ritiene il Giudice che la danneggiata abbia quindi concorso alla causazione dell'evento con una condotta colposa in misura pari al 50% ai sensi dell'art. 1227,I comma, e 2056 c.c.Il Comune di Recco deve pertanto essere condannato a risarcire all'attrice il 50% dei danni patiti nel sinistro.»

TRIBUNALE DI MILANO, SEZIONE X CIVILE del 04/04/2012 - Relatore: Maura Barberis - Presidente: Maura Barberis

Sintesi: L'anomalia dell'asfalto di notevole estensione si deve ritenere ben visibile e nota a chi abita nelle immediate vicinanze.

Estratto: «Nel caso concreto, le dichiarazioni testimoniali rese da D.C., che fatto ha assistito) hanno confermato le circostanze di fatto dedotte dall'attrice, e dunque che la stessa sia caduta sul tratto di marciapiede di via Washington antistante il locale Bingo ivi posto, ritratto nelle fotografie sub docc. 1-2 e 4 att., ed in particolare in corrispondenza della parte di asfalto connotata da irregolarità e sconessioni di un certo rilievo: l'area, come esplicitamente riferito dal medesimo teste D., risultava del resto piuttosto buia, stante l'ora tarda e la scarsa illuminazione artificiale, potenziata solo successivamente. Non v'è dubbio, pertanto, che l'evento dannoso sia la conseguenza della insita pericolosità della cosa in custodia del Comune: deve ritenersi, tuttavia, che alla produzione del fatto abbia concorso altresì la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato, e che dunque è idonea ad essere valutata ex art.1227, l co. c.c.. In proposito va evidenziato, infatti, che l'anomalia dell'asfalto fosse comunque visibile, stante la sua notevole estensione, e senza dubbio persino nota alla B., che abita nelle immediate vicinanze, cosicché sarebbe stato ragionevole da parte sua prestare una particolare cautela nel procedere, in vista del principio di autoresponsabilità - affermato dalla Corte Costituzionale in materia di insidie stradali e applicabile, in quanto principio generale, anche alle fattispecie relative alla responsabilità per custodia -per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità (cfr Corte Costituzionale 156/99) ; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta. Si ritiene che la condotta della danneggiata abbia inciso nella misura del 50% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.»

TRIBUNALE DI SALERNO, SEZIONE II CIVILE del 06/09/2010 - Relatore: Ida Cubicciotti - Presidente: Ida Cubicciotti

Sintesi: È ragionevole ritenere che il conducente degli autobus di linea abbia familiarità con il capolinea, per cui la diligenza media esigibile da tutti i consociati gli consente di conoscere lo stato dei luoghi e di evitare i danni derivanti dai beni demaniali.

Estratto: «Appare poi, per mero spirito di completezza, necessario segnalare che - quand'anche l'attore avesse fornito la dimostrazione del fatto che la caduta sarebbe stata occasionata dal dislivello presente sul manto stradale - la sua domanda risarcitoria non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento. Invero risulta dimostrato che l'attore ha familiarità con i luoghi dell'evento, costituiti dal capolinea degli autobus di linea di cui è conducente, onde la diligenza media esigibile da tutti i consociati gli avrebbe consentito di conoscere lo stato dei luoghi e di evitare la causa del preteso danno, aggiungendosi a tale considerazione quella ulteriore secondo cui se lo stesso - come avrebbe dovuto - avesse adoperato per discendere dall'autobus l'accesso riservato all'autista e non quello destinato

di gratuità riguarda soltanto i parcheggi di pertinenza delle nuove costruzioni nei limiti della dotazione obbligatoria, che fanno corpo con le stesse o che vengono realizzati in aree pertinenziali. Per quanto riguarda invece la c.d. "strada interrata", va rilevato che trattasi di accesso privato, interrato e ad esclusivo uso dei condomini, con conseguenza della rilevanza del relativo volume ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, onde gli atti di accertamento impugnati devono essere ritenuti "in parte qua" legittimi.»

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4560 del 31/10/2016 - Relatore: Claudio Contessa - Presidente: Carlo Saltelli

Sintesi: I due termini previsti dal comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 32 del 1998 rispettivamente per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione e sull'istanza di rilascio del titolo edilizio, sono diversi (essendo pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni), cosicché non si può ritenere che l'inutile decorso del termine per il rilascio del titolo autorizzatorio (e la conseguente formazione sul punto del silenzio-assenso) comporti altresì – e in modo sostanzialmente automatico - la formazione del silenzio significativo tipico anche in ordine al titolo abilitativo edilizio.

Sintesi: L'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. 32/1998, secondo cui la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia è possibile solo laddove il richiedente abbia prodotto in atti un'apposita perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, la quale asseveri la conformità del proposto intervento alle prescrizioni dei pertinenti strumenti urbanistici, non risponde a un vuoto formalismo, ma mira a obiettivi di carattere sostanziale: la prevista produzione di una relazione giurata persegue l'evidente obiettivo di responsabilizzare in massimo grado il professionista abilitato, le cui asseverazioni – in una con il decorso del tempo – possono produrre il rilevante effetto di alterare in modo stabile l'assetto del territorio.

Sintesi: Non è possibile riconoscere i medesimi effetti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del d.lgs. 32/1998 (secondo cui la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia è possibile solo laddove il richiedente abbia prodotto in atti un'apposita perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, la quale asseveri la conformità del proposto intervento alle prescrizioni dei pertinenti strumenti urbanistici) a un qualunque documento sottoscritto da un professionista abilitato, pur se avente un contenuto di fatto equivalente a quello contemplato dalla richiamata disposizione di legge, quali ad esempio una semplice relazione tecnica di asseverazione e una relazione tecnica descrittiva.

Estratto: «Si osserva in primo luogo che non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui l'inutile decorso del termine per il rilascio del titolo autorizzatorio (e la conseguente formazione sul punto del silenzio-assenso) comportasse altresì – e in modo sostanzialmente automatico - la formazione del silenzio significativo tipico anche in ordine al

titolo abilitativo edilizio. La questione deve essere affrontata e risolta sulla base del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 32 del 1998, secondo cui "trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei poteri di cui al comma precedente [potere sostitutivo per l'adozione dei piani comunali di distribuzione], ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo, solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda" 2.2.2. Già di per sé l'esame testuale della disposizione in parola dimostra l'infondatezza della tesi dell'appellante. Al riguardo è sufficiente osservare che i due termini (quello per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione e sull'istanza di rilascio del titolo edilizio) sono diversi (essendo pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni). Il che destituisce in radice di fondamento l'affermazione secondo cui la formazione del silenzio assenso sull'istanza del primo tipo comporterebbe altresì – e in modo sostanzialmente automatico – la formazione tacita del titolo abilitativo edilizio. Si osserva in secondo luogo che l'affermazione secondo cui i due diversi silenzi significativi si perfezionerebbero in modo sostanzialmente parallelo ed automatico viene altresì contraddetta dalla previsione (articolo 2, comma 2-bis) secondo cui la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di concessione edilizia è possibile solo laddove il richiedente abbia prodotto in atti un'apposita perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, la quale asseveri la conformità del proposto intervento alle prescrizioni dei pertinenti strumenti urbanistici. Si osserva sul punto che la richiamata previsione di legge (la quale subordina l'operare del meccanismo di silenzio-assenso alla presentazione di una perizia giurata) non risponde a un vuoto formalismo, ma mira a obiettivi di carattere sostanziale. Ed infatti, la prevista produzione di una relazione giurata persegue l'evidente obiettivo di responsabilizzare in massimo grado il professionista abilitato, le cui asseverazioni – in una con il decorso del tempo – possono produrre il rilevante effetto di alterare in modo stabile l'assetto del territorio. Ne consegue che non è possibile riconoscere i medesimi effetti di cui all'articolo 2, comma 2-bis a un qualunque documento sottoscritto da un professionista abilitato, pur se avente un contenuto di fatto equivalente a quello contemplato dalla richiamata disposizione di legge. 2.3. Ebbene, riconducendo i principi appena enunciati alle peculiarità del caso di specie, il Collegio osserva che la tesi dell'appellante (secondo cui si sarebbe formato il silenzio-assenso ai sensi del più volte richiamato articolo 2, comma 2-bis per ciò che riguarda il titolo edilizio) non può essere condivisa in quanto egli non aveva allegato alla propria istanza di permesso di costruire una perizia giurata, bensì una semplice relazione tecnica di asseverazione e una relazione tecnica descrittiva.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.1436 del 13/04/2016 - Relatore: Giuseppe Castiglia -
Presidente: Vito Poli

Sintesi: L'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti e il permesso di costruire sono elementi di una fattispecie complessa a

formazione progressiva, al cui completarsi - secondo una scansione temporale non tipizzata - si realizzano le condizioni di legge per l'esercizio della relativa attività: se è legittimo il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione dell'impianto suddetto, l'attività non può essere avviata sinché non si sia concluso il procedimento relativo alla richiesta dell'autorizzazione petrolifera.

Estratto: «35.7.7. La società Framarfed non ha provato di aver conseguito la c.d. autorizzazione petrolifera, prescritta dall'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. L'autorizzazione all'installazione ed esercizio di un impianto e il permesso di costruire sono elementi di una fattispecie complessa a formazione progressiva, al cui completarsi - secondo una scansione temporale non tipizzata - si realizzano le condizioni di legge per l'esercizio della relativa attività: se è legittimo il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti, l'attività non può essere avviata sinché non si sia concluso il procedimento relativo alla richiesta dell'autorizzazione petrolifera (arg. da Cons. Stato, sez. V, n. 931 del 2015; sez. V, n. 1831 del 2009; sez. V, n. 4079 del 2008).35.8. In conclusione, la società appellata, se si è vista illegittimamente negare dal Comune il permesso di costruire, non aveva comunque i titoli necessari per costruire e gestire l'impianto di distribuzione di carburanti, cioè per ottenere il bene materiale della vita cui in definitiva aspirava.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.18 del 11/01/2016 - Relatore: Marco Poppi - Presidente: Sergio Conti

Sintesi: La variazione del numero delle colonnine di un impianto di distribuzione di carburanti nonché la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione di questi ultimi danno luogo ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente e come tale riconducibile al concetto di ristrutturazione.

Estratto: «In ogni caso, il ricorso è anche infondato. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce l'inapplicabilità dell'art. 2.2 della già citata delibera regionale alla presente fattispecie poiché l'adeguamento dell'impianto in questione non sarebbe qualificabile in termini di ristrutturazione ma di mero adeguamento e, quindi, non troverebbero applicazione i criteri di cui all'art. 12 delle NTA in materia di distanze. A sostegno della tesi esposta allega che a norma del punto 2.1.6 della delibera sarebbe richiesto il rispetto "delle disposizioni contenute negli strumenti urbanistici, delle distanze minime previste dalle norme regolamentari dell'ente proprietario della strada a tutela della sicurezza stradale..." solo per la realizzazione di nuovi impianti. Costituirebbero invece semplici modifiche, per quanto di interesse nel presente giudizio, "la variazione del numero delle colonnine" e "la sostituzione di uno o più serbatoi o il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine per prodotti già erogati". La doglianza è infondata. L'Allegato unico alla L.R. n. 15/2013, lett. f) definisce "interventi di ristrutturazione edilizia", quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Nel caso di specie, come si rileva già dalla relazione del 23 aprile 2014 (doc. 4 di parte ricorrente), la soluzione progettuale proposta dalla ricorrente eliminava l'accesso tra Via Piacenza e la retrostante Via Fermi; creava una nuova aiuola in posizione più arretrata e di forma allungata sino a 10 metri; ridefiniva il

limite di carreggiata su Via Fermi arretrandolo e installando un cordolo di calcestruzzo in prosecuzione dell'aiuola; demoliva l'isola di distribuzione creandone una nuova diversamente localizzata e, infine, rimodellava il piazzale con nuove pavimentazioni. La natura delle opere progettate rende evidente come l'intervento in questione non possa che dar vita ad un "organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente", come tale riconducibile al concetto di ristrutturazione di cui alla norma sopra richiamata con conseguente attrazione della fattispecie all'ambito di applicazione dell'art. 12 delle NTA in materia di distanze.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.4424 del 22/09/2015 - Relatore: Antonio Amicuzzi - Presidente: Alessandro Pajno

Sintesi: L'autorizzazione comunale alla installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, poiché subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni concernenti la sicurezza stradale, non può essere rilasciata qualora l'interessato non abbia ottenuto, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 285/1992 e degli artt. 60 e 61 D.P.R. 495/1992, l'assenso e il parere tecnico favorevole del soggetto proprietario della strada, ovvero del concessionario.

Sintesi: Il decorso del termine per la formazione del silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione in materia di impianti di distribuzione carburanti presuppone necessariamente la completezza della domanda.

Sintesi: Il silenzio assenso previsto dal D. Lgs. 32/1998 può formarsi soltanto se la domanda presentata possiede i requisiti soggettivi e oggettivi per essere accolta, in quanto la mancanza di taluno di questi impedisce in radice che potesse avviarsi il procedimento, in cui il decorso del tempo è mero co-elemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.

Sintesi: Non può, conseguentemente, considerarsi automaticamente accolta in forza del meccanismo di formazione tacita del provvedimento positivo previsto dal legislatore con l'art. 20 legge 241/1990 e con l'art. 1 D. Lgs. 32/1998 l'istanza relativa alle concessioni per l'installazione di impianti di carburante in caso di richiesta, dopo la presentazione di detta domanda, di pareri di altre autorità che siano presupposti indispensabili per l'istruttoria della domanda, fermo restando l'ininfluenza di pareri ultronei chiesti al solo fine di interrompere il decorso di detto termine.

Estratto: «21.- Con il primo dei riproposti motivi, con riferimento alla comunicazione dello S.U.A.P. del 15 marzo 2005, è stato sostenuto che, poiché due pratiche edilizie istruite da due diversi Comuni avrebbero dato luogo a due titoli incompatibili tra di loro (in quanto, ex art. 13 della d.G.R. Piemonte 20 dicembre 2004 n. 57-14407, è vietata la realizzazione di impianti di distribuzione di carburanti adiacenti) solo la società che ha ottenuto per prima il relativo titolo edilizio avrebbe avuto il diritto di realizzare l'impianto di cui trattasi. La tesi di detto S.U.A.P., che il procedimento avviato dalla K.P.I. s.p.a. fosse quello ordinario regolato dalle norme del d.P.R. n. 447 del 1998, sarebbe indivisibile perché il d.lgs. n. 32 del 1998, che ha regolamentato il sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. n. 59 del 1997, avrebbe innovato la materia introducendo il regime

“nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità è assoluto (conforme Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima; il divieto di costruire è infatti in questo caso correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2. Il divieto di edificazione nell’ambito della fascia di rispetto autostradale è assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, pres. Petruzzelli, est. Spiezia, sentenza 25 giugno 2007, n. 934). Ne consegue che, in un contesto quale quello in esame, di assoluta incondonabilità dell’opera, l’incongruità della motivazione utilizzata dall’amministrazione per respingere la domanda del privato non rende annullabile il provvedimento in forza della norma generale dell’art. 21octies, co. 2, l. 241/90.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> NATURA

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.4192 del 08/09/2016 - Relatore: Brunella Bruno - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: Risulta del tutto erronea la qualificazione del vincolo in termini di vincolo espropriativo sussistendo una fascia di rispetto stradale imposta a tutela della sicurezza della circolazione e della migliore utilizzazione del bene, non inquadrabile nel novero dei vincoli espropriativi.

Estratto: «Per completezza di analisi, il Collegio ritiene anche di rilevare la fondatezza delle ulteriori deduzioni di parte ricorrente, risultando del tutto erronea la qualificazione del vincolo in termini di vincolo espropriativo sia pure decaduto emergendo, per contro, la sussistenza di una fascia di rispetto stradale (non interessata, peraltro, secondo quanto espressamente precisato nella sentenza di questo Tribunale n. n. 16517 del 30 giugno 2010, dal progetto edilizio de qua) imposta a tutela della sicurezza della circolazione e della migliore utilizzazione del bene, non inquadrabile nel novero dei vincoli espropriativi.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.15629 del 27/07/2016 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità ricadente sulle fasce di rispetto stradale o autostradale è volto a favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o nelle immediate vicinanze o in queste abitano o operano; sulla base di tale premessa deve escludersi la natura espropriativa di tale vincolo, che, derivando dalla legge non può, neppure, ritenersi come preordinato all'espropriazione: di esso deve, quindi, tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio (cui va commisurata quella di asservimento).

Estratto: «5. Anzitutto, l'accertamento della natura non edificatoria dell'area asservita risulta infondatamente censurata dalla ricorrente, che continua a predicarne il carattere edificatorio, senza considerare che la stessa ricade in zona di rispetto stradale, secondo la cartografia del PRG esaminata dal CTU alla quale si è riferita l'impugnata sentenza (e non in zona D 1, come deduce la ricorrente) ed in tale zona sussiste un divieto assoluto di edificazione che rende i relativi suoli legalmente inedificabili, incidendo direttamente sul loro valore (cfr. Cass. n. 8121 del 2009). Muovendo dalla considerazione secondo cui il vincolo di inedificabilità ricadente sulle fasce di rispetto stradale o autostradale è volto a favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o nelle immediate vicinanze o in queste abitano o operano, questa Corte (Cass. n. 5875 del 2012; n. 8121 del 2009) ha, infatti, escluso la natura espropriativa di tale vincolo, che, derivando dalla legge (L. n. 1150 del 1942, art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonché la L. n. 729 del 1961, art. 9, e da ultimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16 e il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26), non può, neppure, ritenersi come preordinato all'espropriazione: di esso deve, quindi, tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio (cui va commisurata quella di asservimento), senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza apoditticamente asserita, ma esclusa dalle norme di legge menzionate (cfr. oggi, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4), che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass. n. 19132 del 2006; n. 5875 del 2012).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.608 del 16/03/2016 - Relatore: Francesco Gaudieri - Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità della "fascia di rispetto stradale", che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative.

Estratto: «7.a- Come è noto, le fasce di rispetto individuano le distanze minime a protezione del nastro stradale dall'edificazione e coincidono, dunque, con le aree esterne al confine stradale finalizzate alla eliminazione o riduzione dell'impatto ambientale. L'ampiezza di tali fasce ovvero le distanze da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni e ricostruzioni e negli ampliamenti fronteggianti le strade, trova disciplina in quanto stabilito dal NCS (articoli 16, 17 e 18, del D.LGT n. 285/1992) e dal Regolamento di attuazione (articoli 26, 27 e 28, del DPR n. 495/1992). Il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" -- che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti -- non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative (cfr. Consiglio

Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095). Le fasce di rispetto stradale previste dal D.Lgs. n. 285 del 1992 e dal D.P.R. n. 495 del 1992 non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale che, tuttavia, comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria (cfr. sul punto, ad es., Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2000, n. 5620). La giurisprudenza ha in proposito precisato che il divieto in oggetto risulta finalizzato a mantenere una fascia di rispetto, utilizzabile per l'esecuzione di lavori, l'impianto di cantieri, l'eventuale allargamento della sede stradale, nonché per evitare possibili pregiudizi alla percorribilità della via di comunicazione; per cui le relative distanze vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale (cfr. Cass. n. 6118 dell'1-6-1995; Cons. Stato, IV, n. 7275/2002, n. 5716/2002, n. 3731/2000; TAR Calabria, Catanzaro, n. 130/2003; TAR Campania, Napoli, n. 5226/2001).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.2550 del 04/12/2015 - Relatore: Paolo Severini -
Presidente: Amedeo Urbano

Sintesi: La scadenza del vincolo principale di destinazione a strada pubblica, per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2 l. n. 1187 del 1968, comporta l'automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest'ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo.

Estratto: «Quanto, invece, alla riferibilità del vincolo a strada pubblica, e a relativa area di rispetto, alla categoria di quelli di natura espropriativa, si tengano presente le ulteriori decisioni seguenti: "Il vincolo urbanistico di destinazione a strada pubblica ha carattere espropriativo e non conformativo, in quanto riguarda terreni determinati e non intere zone del territorio comunale" (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/02/2013, n. 1021); "A seguito della scadenza del vincolo del rispetto stradale – per cessazione di efficacia ex art. 2 l. n. 1187 del 1968 del vincolo principale di destinazione a strada pubblica – l'area da esso originariamente interessata è trasformata in "zona bianca" alla quale il comune può imprimere, motivando, la destinazione che allo stato ritiene più conforme al pubblico interesse" (Consiglio di Stato, Sez. V, 9/12/1996, n. 1486); "La scadenza del vincolo principale di destinazione a strada pubblica, per l'inutile decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 2 l. n. 1187 del 1968, comporta l'automatica perdita di efficacia del connesso ed accessorio vincolo di rispetto infrastrutturale, atteso che il regime di inedificabilità imposto da quest'ultimo, allo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, è funzionalmente servente in rapporto al primo; invero una tesi di segno opposto comporterebbe l'illogica conseguenza della permanenza a tempo indeterminato, senza peraltro la previsione di alcun indennizzo, di una fascia di rispetto in relazione ad un'opera la cui realizzazione non è stata più ritenuta conforme al pubblico interesse; deve pertanto ritenersi che il regime previsto per le "zone bianche" si estende, oltre che alle aree direttamente interessate dal tracciato stradale originariamente previsto dal vincolo di piano ormai scaduto, anche a quelle già connotate dal vincolo di rispetto in argomento" (T. A. R. Campania – Napoli, Sez. II, 25/09/2007, n. 8352).»

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.1539 del 12/11/2015 - Relatore: Roberta Ravasio - Presidente: Vincenzo Salamone

Sintesi: La fascia di rispetto di 25 metri prevista dall'art. 9 della L. 729/61 integra(va) un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto preordinato non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un'area contigua alla sede stradale all'occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima.

Sintesi: Come la fascia di rispetto di 25 metri di cui all'art. 9 della L. 729/61, anche la fascia di rispetto di 60 metri oggi prevista dall'art. 26 del d.P.R. 495/92 per le strade di tipo A costituisce un vincolo di inedificabilità assoluta, tenuto conto della identità di ratio e del fatto che la norma citata vieta, all'interno di tale fascia di rispetto, qualsiasi nuova costruzione, ancorché nella forma di ampliamento di un fabbricato preesistente o di ricostruzione di edificio preesistente e demolito.

Estratto: «12. La giurisprudenza con riferimento all'art. 9 della L. 729/61 si è pronunciata nel senso che la fascia di rispetto di 25 metri prevista da tale norma integra(va) un vincolo di inedificabilità assoluta, in quanto preordinato non solo a prevenire la presenza di ostacoli costituenti un possibile pregiudizio per la circolazione, ma anche ad assicurare la disponibilità di un'area contigua alla sede stradale all'occorrenza utilizzabile per un ampliamento della medesima (tra le più recenti si veda TAR Liguria Sez. I, n. 276/2015; TAR Sicilia-Palermo, sez. II, n. 34/2015). Il Collegio ritiene tuttavia che la medesima affermazione debba essere effettuata anche con riferimento alla fascia di rispetto di 60 metri oggi prevista dall'art. 26 del d.P.R. 495/92 per le strade di tipo A, tenuto conto della identità di ratio e del fatto che la norma citata vieta, all'interno di tale fascia di rispetto, qualsiasi nuova costruzione, ancorché nella forma di ampliamento di un fabbricato preesistente o di ricostruzione di edificio preesistente e demolito: tale previsione, che penalizza persino la demolizione seguita da fedele ricostruzione, indica chiaramente che il legislatore ha ritenuto rispondente ad un interesse prioritario il mantenimento dell'area adiacente le autostrade sgombra da costruzioni idonee ad interferire con futuri ampliamenti della sede stradale ovvero a compromettere la sicurezza pubblica in caso di sinistri, e ciò depone indubitabilmente nel senso della natura assoluta del vincolo di inedificabilità che la legge impone a lato di ciascuna tipologia di strada. 12.1. Venendo pertanto in considerazione un vincolo di inedificabilità sorto prima della realizzazione dell'opera abusiva in discussione, il condono edilizio previsto dalla L. 326/2003 deve ritenersi a priori precluso.»

TAR SICILIA, SEZIONE I CATANIA n.2458 del 22/10/2015 - Relatore: Francesco Bruno - Presidente: Salvatore Veneziano

Sintesi: La giurisprudenza è ferma nel ritenere che vincoli d'inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno carattere conformativo (e non ablativo), scaturiscono automaticamente dalla presenza della strada, sono conformati per legge in rapporto alla classificazione della strada stessa e comportano - stante la funzione della fascia di rispetto,

preordinata alla sicurezza del traffico e all'ampliamento della sede stradale - l'inedificabilità assoluta, sicché ogni eventuale deroga al vincolo deve ritenersi di carattere eccezionale e non suscettibile di estensione analogica. Non appare pertanto condivisibile la tesi secondo la quale la fascia di rispetto non sarebbe più giuridicamente esistente a seguito dell'avvenuta decadenza del vincolo a carattere sostanzialmente espropriativo.

Estratto: «D'altronde, la ulteriore tesi prospettata dal ricorrente - secondo la quale la fascia di rispetto non sarebbe più giuridicamente esistente per l'avvenuta decadenza del vincolo a carattere sostanzialmente espropriativo - non appare condivisibile sul piano teorico. La giurisprudenza è infatti ferma nel ritenere che "vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno carattere conformativo (e non ablativo), scaturiscono automaticamente dalla presenza della strada, sono conformati per legge in rapporto alla classificazione della strada stessa e comportano - stante la funzione della fascia di rispetto, preordinata alla sicurezza del traffico e all'ampliamento della sede stradale - l'inedificabilità assoluta, sicché ogni eventuale deroga al vincolo deve ritenersi di carattere eccezionale e non suscettibile di estensione analogica" (Tar Napoli 5541/2008).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.3644 del 09/07/2015 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: Il vincolo di rispetto stradale, posto anzitutto a protezione dell'incolumità pubblica e giustificato dalla relazione spaziale tra le aree vincolate e l'infrastruttura, ha natura conformativa (riguardando una generalità di beni e soggetti) ed è completamente indipendente dall'eventuale instaurazione di una procedura espropriativa.

Sintesi: L'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992) e anche nel caso in cui la zona di rispetto forma oggetto di un'apposita previsione di piano essa viene ad essere null'altro che un recepimento di disposizioni poste da norme primarie, per cui né viene posto alcun vincolo di tipo espropriativo (atteso che la proprietà fondiaria risulta connotata nel suo contenuto), né può parlarsi di individuazione di una autonoma zona omogenea.

Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell'art.21-nonies della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.2. Il Collegio in via preliminare osserva che, per come il provvedimento impugnato ha concluso un procedimento originato dall'asserita insistenza del manufatto su area soggetta a vincolo di inedificabilità, non è possibile in questa sede prescindere – ai fini dell'accoglimento del ricorso – dai contenuti della sentenza (9.4.2015, n.2021) con cui la Sezione si è pronunciata sui profili edilizi della vicenda.2.1 Nella citata pronuncia è stato in particolare evidenziato che il vincolo di destinazione che era stato impresso all'area originaria con le ordinanze commissariali ai fini della localizzazione e realizzazione dell'opera pubblica era un vincolo di natura espropriativa, preordinato all'acquisizione alla mano pubblica e ontologicamente temporaneo. Esso non deve, dunque, essere confuso col vincolo di rispetto stradale che,

posto anzitutto a protezione dell'incolumità pubblica e giustificato dalla relazione spaziale tra le aree vincolate e l'infrastruttura, ha natura conformativa (riguardando una generalità di beni e soggetti) ed è completamente indipendente dall'eventuale instaurazione di una procedura espropriativa. 2.2 Le fasce di rispetto delle strade fuori dai centri abitati sono, infatti, disciplinate dall'art. 16 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 26 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che vietano ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con proprietà stradali la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edificazioni di qualsiasi tipo e materiale a distanza inferiore a quelle ivi stabilite rispetto al confine stradale. Si può pertanto convenire con la giurisprudenza che ha affermato che «l'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992)» e che anche nel caso in cui la zona di rispetto forma oggetto di un'apposita previsione di piano essa «viene ad essere null'altro che un recepimento di disposizioni poste da norme primarie, per cui né viene posto alcun vincolo di tipo espropriativo (atteso che la proprietà fondiaria risulta connotata nel suo contenuto), né può parlarsi di individuazione di una autonoma zona omogenea» (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15 febbraio 2006, n. 89). 3. Il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento nel momento in cui il Comune di Casoria in sede di autotutela ha fatto propria la tesi dell'Amministrazione provinciale secondo la quale le aree interessate dall'intervento edilizio erano vincolate a fascia di rispetto stradale sin dal 30 dicembre 1986 in virtù della ordinanza commissariale n.750 che, invece, ha impresso al lotto solamente un vincolo preordinato all'esproprio. In altri termini il vincolo legale della fascia di rispetto presuppone l'esistenza del nastro stradale dal quale mantenere la distanza: esso non può sorgere prima della strada (almeno non in forza della sola legge), poiché in questo modo si imporrebbe un distacco da un confine che ancora non esiste e che, una volta che sia realizzata l'infrastruttura, può ben accadere sia diverso da quello già tracciato eventualmente in progetto.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.13516 del 01/07/2015 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Deve escludersi la natura espropriativa del vincolo d'inedificabilità ricadente sulle fasce di rispetto stradale o autostradale, volto a favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o nelle immediate vicinanze, o in queste abitano o operano, derivando dalla legge.

Estratto: «Ed, infatti, il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edificazione che le rende legalmente inedificabili ed incide direttamente sul loro valore (cfr. Cass. n. 8121 del 2009); questa Corte (Cass. n. 5875 del 2012; n. 8121 del 2009), muovendo dalla considerazione secondo cui il vincolo di inedificabilità ricadente sulle fasce di rispetto stradale o autostradale è volto a favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o nelle immediate vicinanze, o in queste abitano o operano, ha, infatti, escluso la natura espropriativa del vincolo, che, derivando dalla legge (L. n. 1150 del 1942, art. 41 septies, come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, il D.M. 1 aprile 1968, art. 4, nonché la L. n.

729 del 1961, art. 9, e da ultimo il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16 e il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26), non può, neppure, ritenersi come preordinato all'espropriazione: di esso deve, quindi, tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio (cui va commisurata quella di asservimento), senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza apoditticamente asserita, ma esclusa dalle norme di legge menzionate (cfr. oggi T.U. n. 327 del 2001, art. 37, comma 4), che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass. n. 19132 del 2006; n. 5875 del 2012).»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.185 del 18/02/2015 - Relatore: Roberto Politi - Presidente: Roberto Politi

Sintesi: Le zone di rispetto, tra cui rientra quella di rispetto stradale prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 26-28 del D.P.R. 495/1992, non hanno carattere ablatorio o espropriativo, ma determinano unicamente un vincolo conformativo d'inedificabilità del suolo, in funzione di salvaguardia della circolazione stradale.

Estratto: «2.2 Diversamente, con riguardo alle porzioni di terreno non individuate dal provvedimento espropriativo, ma ugualmente occupate dall'Amministrazione, è ormai pacifico in giurisprudenza che il completamento dell'opera pubblica e l'irreversibile trasformazione dei beni non possano determinare ipso facto alcun effetto acquisitivo della proprietà in capo alla pubblica amministrazione. Di tali terreni i ricorrenti sono da ritenersi tutt'ora proprietari. È bene precisare che l'insistenza di tali terreni sulle c.d. "zone di rispetto", poste ex lege ai lati della sede stradale, non è idonea ad alterare in alcun modo la titolarità del bene. Le zone di rispetto, tra cui rientra quella di rispetto stradale a cui è assoggettata la proprietà dei ricorrenti, prevista dall'art. 18 del D. Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 26-28 del D.P.R. 495/1992, non hanno, infatti, carattere ablatorio o espropriativo, ma determinano unicamente un vincolo conformativo di inedificabilità del suolo, in funzione di salvaguardia della circolazione stradale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 287/2014, Cons. Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095). In materia di occupazione sine titulo, deve rilevarsi che con la recente sentenza n. 265 del 17 giugno 2014 (alle cui motivazioni e riferimenti di giurisprudenza si rimanda), questo T.A.R. ha rimeditato il precedente orientamento, fino ad allora seguito dalla Sezione, circa l'ammissibilità della c.d. "rinuncia abdicativa", aderendo alla maggioritaria giurisprudenza formatasi sull'argomento, secondo la quale dall'illegittima ablazione di un immobile per effetto di un procedimento espropriativo non conclusosi con un regolare e tempestivo decreto di esproprio, sorge l'obbligo per l'Amministrazione di sanare la situazione di illecito venutasi a creare: - o attraverso la restituzione del terreno (con la corresponsione del risarcimento per il periodo di illegittima occupazione) - o attraverso l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/01 (corrispondendo il relativo risarcimento secondo i parametri ivi disciplinati). Allo stesso tempo, non risulta esclusa dall'ordinamento la possibilità per le parti di accordarsi per una cessione bonaria dell'immobile alla pubblica amministrazione con contestuale accordo per il ristoro dei danni derivanti dall'occupazione illegittima subita. Tale scelta rientra nella piena discrezionalità dell'amministrazione espropriante, non potendo il giudice amministrativo

sostituirsi in nessun caso ad essa nelle valutazioni relative alla sussistenza dei presupposti (in particolare, del persistente interesse pubblico al mantenimento dell'opera pubblica interessata) sulla base dei quali agire.»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.2263 del 06/02/2015 - Relatore: Silvia Martino - Presidente: Elena Stanizzi

Sintesi: Un vincolo di rispetto autostradale ha natura conformativa della proprietà privata.

Estratto: «È quasi inutile aggiungere, poi, che un vincolo di rispetto autostradale, oltre ad avere, anch'esso, natura conformativa della proprietà privata (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I^a, sentenza n. 27114 del 4.12.2013), non può ritenersi "inattuale" per il solo fatto che, in violazione di esso, siano stati realizzati manufatti abusivi. A tale conclusione può giungersi, semmai, solo ove venga meno il suo presupposto costitutivo, ovvero l'esistenza del manufatto stradale a servizio del quale è imposto il vincolo di inedificabilità assoluta.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.180 del 02/02/2015 - Relatore: Pierpaolo Grauso - Presidente: Gianluca Bellucci

Sintesi: Le finalità cui è sottesa l'osservanza di una distanza minima delle costruzioni da strade ed autostrade risponde ad esigenze di carattere generale, costanti e non temporanee, in virtù delle quali alcune categorie di beni vengono nell'interesse sociale assoggettati ad un particolare regime attraverso l'imposizione di un divieto di edificazione che colpisce indiscriminatamente tutti quei beni individuabili ed individuati in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione rispetto alle strade, e che riguarda tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra detti beni. Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la compatibilità con l'art. 42 Cost. di tale disciplina, dalla quale discendono limiti di natura conformativa e non espropriativa.

Estratto: «2.1.2. La disciplina con la quale, nel corso del tempo, il legislatore ha imposto l'osservanza di una distanza minima delle costruzioni da strade e autostrade ha l'evidente finalità di tutelare la circolazione stradale e di offrire adeguate garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade, ovvero passano nelle immediate vicinanze, o ivi abitano e operano. Si tratta di esigenze di carattere generale, costanti e non temporanee, in virtù delle quali alcune categorie di beni vengono nell'interesse sociale assoggettati ad un particolare regime attraverso l'imposizione di un divieto di edificazione che colpisce indiscriminatamente tutti quei beni individuabili ed individuati in categorie per le caratteristiche derivanti dalla loro posizione rispetto alle strade, e che riguarda tutti i cittadini in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sopra detti beni, e non per le loro individuali qualità o condizioni. Per tali ragioni, la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la compatibilità con l'art. 42 Cost. di tale disciplina, dalla quale discendono limiti di natura conformativa e non espropriativa (cfr. Corte Cost., 16 giugno 1971, n. 133). Sulla base di questo assunto di fondo, non si dubita dunque del carattere conformativo dei vincoli urbanistici di inedificabilità posti a tutela di strade esistenti (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28

dicembre 2012, n. 6700), così come, correlativamente, si afferma che i vincoli imposti sulle aree in fasce di rispetto della sede stradale o autostradale non arrecano alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immobile a fini espropriativi, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l'ablazione, sia con l'esercizio del pubblico servizio cui l'opera è destinata; né tale disciplina può essere derogata neppure da parte degli strumenti generali di pianificazione del territorio, i quali, in quanto provvedimenti amministrativi, sono assoggettati pur essi al rispetto delle norme di legge che impongono limitazioni legali di carattere assoluto (v. Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2012, n. 23210).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.347 del 27/01/2015 - Relatore: Giuseppe Castiglia - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata salvo che, per le particolari modalità dell'intervento edilizio, la limitazione alla proprietà privata risulti scissa da qualunque interesse pubblico.

Estratto: «All'appello dei privati, Autostrade oppone alcune eccezioni di inammissibilità. Così non è però del primo motivo, sulla scorta del quale la controversia può essere decisa senza che occorra prendere in esame le eccezioni rammentate. Secondo gli indirizzi sia del Consiglio di Stato (cfr. per tutte sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2076; sez. IV, 15 aprile 2013, n. 2062) che della Corte di cassazione (cfr. da ultimo sez. III, 21 febbraio 2013, n. 4346), il vincolo d'inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto autostradale avrebbe carattere assoluto e prescinderebbe dalle caratteristiche dell'opera realizzata. Infatti, il divieto di costruzione successivamente sancito dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (che ha aggiunto un art. 41 septies alla legge 17 agosto 1942, n. 1150) e dall'art. 4 del decreto ministeriale n. 1404 del 1968 non potrebbe essere inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali suscettibili di impedire future modifiche o di diverso utilizzo del tracciato o di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma apparirebbe correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile dal concessionario, all'occorrenza, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni. Traducendosi in un divieto assoluto di costruire, il vincolo in questione renderebbe pertanto legalmente inedificabili le aree site nella fascia di rispetto autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e da qualunque necessità di accertamento in concreto. In linea di principio, questa giurisprudenza è certo da condividere. Peraltro, il Collegio non può trascurare la particolarità, anzi, senz'altro l'eccezionalità della situazione sottoposta al suo esame. Non contestata in punto di fatto e comunque confermata dalla documentazione fotografica è la posizione dell'immobile in questione, che sorge su una collina sovrastante il piano viario. L'incremento edilizio è destinato a realizzarsi sul retro e non sul fronte che si affaccia verso la sede autostradale; le opere sul lato frontistante – secondo l'affermazione degli appellanti, ripetuta in udienza e non contraddetta – hanno carattere di manutenzione. Il dislivello è stato variamente valutato: negli atti degli appellanti si parla di centinaia di metri; più

realisticamente, in udienza, la difesa della parte privata – non contraddetta – si è riferita a uno scarto di 70 metri. Misurata in altezza, la distanza del fabbricato dal viadotto autostradale sembra davvero al limite di quel valore di 60 metri, cui è collegato il vincolo di inedificabilità. Già, se così fosse, il vincolo in concreto non esisterebbe, a meno di non voler affermare incongruamente che, una volta accertata in piano una distanza inferiore, il vincolo conseguente si estenderebbe poi in altezza usque ad sidera. Tuttavia, anche in disparte tale rilievo, l'effettivo stato dei luoghi è comunque tale da rendere necessarie un'interpretazione e un'applicazione ragionevoli delle norme richiamate, dunque con i temperamenti idonei anche a porle a riparo da qualunque possibile censura. In altri termini, in situazioni-limite come quella in esame, se non si vuole imporre alla proprietà privata una limitazione del tutto scissa da qualunque interesse pubblico, deve ritenersi che il soggetto competente possa rifiutare il proprio assenso solo indicando quelle ulteriori diverse "finalità perseguite con la normativa di cui si tratta e capaci di giustificarla" (cfr. Corte cost., 22 giugno 1971, n. 133) che - non essendo praticamente possibile una previsione di ampliamento o di diversa sistemazione del tracciato - verrebbero di fatto sacrificate dall'edificazione.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.10776 del 16/05/2014 - Relatore: Magda Cristiano
- Presidente: Giuseppe Salmè

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione.

Estratto: «Questa Corte ha poi costantemente affermato che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; con la conseguenza che di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cass. n. 5875/012, nonché, da ultimo, Cass. n. 23210/012).»

TAR LAZIO, SEZIONE II BIS ROMA n.3598 del 02/04/2014 - Relatore: Francesco Arzillo -
Presidente: Eduardo Pugliese

Sintesi: Il vincolo di rispetto stradale non ha carattere ablatorio, rientrando tra i vincoli che regolano la proprietà privata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cost., allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

Estratto: «Per quanto attiene all'opzione di cui al punto 11 sub B), il Collegio ritiene che, nonostante le argomentazioni addotte in contrario in relazione al complessivo "disegno espropriativo" della zona, non vi siano motivi di discostarsi dalla dominante giurisprudenza amministrativa, secondo la quale il vincolo di rispetto stradale non ha carattere ablatorio, rientrando tra i vincoli che regolano la proprietà privata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cost., allo scopo di assicurarne la funzione sociale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4242; T.A.R. Lazio, sez. II, 5 luglio 2011, n. 5889). Conseguentemente deve farsi riferimento alla stima del valore di mercato determinato, per questa parte, sulla base di un valore di € 19,00/mq, che tiene conto della compatibilità con detta destinazione di un impianto di distribuzione di carburante¹³. Il valore di mercato complessivo delle aree viene così determinato nella misura pari a € 539.200,00. Secondo le condivisibili indicazioni del CTU, a questa somma - avuto riguardo al previgente art. 43, comma 6, lettera b) del T.U. espr., applicabile nella specie - vanno aggiunti gli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data del 26 giugno 1996, data di immissione in possesso del bene da parte del Comune, fino alla data del provvedimento di acquisizione (14 maggio 2010). Sulla somma complessiva così determinata spettano poi gli interessi legali dal 14 maggio 2010 fino al saldo.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.612 del 25/11/2013 - Relatore: Umberto Zuballi - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: Le aree di rispetto stradale non sono soggette ad esproprio ma a un vincolo di natura conformativa.

Estratto: «Con la seconda censura si contesta l'erronea individuazione da parte del decreto di esproprio delle due citate particelle, che sarebbero state determinate in relazione a superfici minori di quelle reali, comprensive della fascia di rispetto stradale. A parte che la censura così come formulata concerne in sostanza la misura dell'indennità di esproprio e i suoi presupposti fattuali, in tal modo esulando dalla giurisdizione di questo TAR e di spettanza della Corte d'Appello, va rilevato come le aree di rispetto stradale non sono soggette ad esproprio ma a un vincolo di natura conformativa.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.610 del 25/06/2013 - Relatore: Mara Bertagnolli - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: Il vincolo di rispetto autostradale non può essere qualificato come un vincolo strettamente espropriativo ed, in ragione di ciò, non può influire sulla determinazione del valore delle aree ad esso assoggettate.

Estratto: «Per la stima di quest'ultimo, il valore da attribuirsi agli immobili dovrà essere determinato al momento dell'adozione del provvedimento traslativo della proprietà (nel

rispetto del principio in tal senso affermato dall'ormai costante giurisprudenza, attesa l'efficacia ex nunc dell'atto traslativo della proprietà e della natura permanente del danno conseguente all'illegittima occupazione) e si dovrà tenere conto della potenzialità edificatoria dei terreni in questione, collegata alla loro inclusione nel PIP. È pur vero che l'edificabilità dei terreni occupati è giuridicamente e di fatto esclusa dall'assoggettamento degli stessi alla fascia di rispetto autostradale che, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza della sez. I, 1 dicembre 2011, n. 25718, rappresentando una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale ed interessante beni immobili individuati "a priori", per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un'opera pubblica stradale, incide direttamente sulla natura dei terreni a prescindere dalla loro collocazione nell'ambito di un piano attuativo. Trattandosi di un vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, esso non può essere qualificato come un vincolo strettamente espropriativo ed, in ragione di ciò non può influire sulla determinazione del valore delle aree ad esso assoggettate. Nel caso di specie, però, oggetto del contendere non è la quantificazione della corretta indennità di espropriazione (la quale dovrebbe essere determinata tenendo in considerazione le suddette considerazioni giuridiche e le conseguenti conclusioni estimative), bensì la determinazione del risarcimento del danno subito, il quale deve essere commisurato al danno realmente patito dalla proprietà. Data tale premessa, non si può trascurare che le aree assoggettate a fascia di rispetto stradale sono computabili nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo di proprietà delle ricorrenti. Come evidenziato nella sentenza TAR TOSCANA - III Sezione, n. 1982 del 22 settembre 2000: "il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l'effetto urbanistico di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l'area che vi ricade, posto che la ratio delle disposizioni che danno origine alla c.d. "zona di rispetto viario" sono quelle di garantire la sicurezza della circolazione stradale, con la conseguenza che tali aree possono essere computabili ai fini della volumetria edificabile". Ne consegue che, volendo rispettare il principio fondamentale introdotto dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo (da ultimo cfr. Sezione II, n. 38596 del 30 giugno 2009), secondo cui il risarcimento del danno in caso di illegittima occupazione deve corrispondere al valore di mercato del bene, non si può non considerare che un'area ricadente entro il perimetro di un piano attuativo, benché soggetta a vincolo di rispetto stradale, non può avere un valore pari a quello dei terreni agricoli, in quanto, pur non essendo in concreto edificabile, sul mercato ha il valore che le deriva dalla maggiore volumetria ad esso collegata. Lo stesso principio risulta sinteticamente affermato nella sentenza della Cassazione civ. Sez. I, 13 luglio 2012, n. 12019 e nella più recente giurisprudenza che richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, la quale ha evidenziato come anche nella determinazione dell'indennità di esproprio di aree non edificabili si debba tenere conto delle potenzialità delle stesse, ancorando, quindi, la sua quantificazione alle reali potenzialità del terreno. Ciò deve, a maggior ragione, valere nel caso in cui non si debba determinare il legittimo indennizzo, bensì l'adeguato risarcimento del danno a fronte di un'attività non conforme all'ordinamento.»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE PARMA n.220 del 19/06/2013 - Relatore: Davide Ponte -
Presidente: Davide Ponte

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" - che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative.

Sintesi: I vincoli espropriativi, soggetti alla decadenza quinquennale di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (e già prima dall'art. 2 l. n. 1187 del 1968 di analogo contenuto), sono quelli che concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata, laddove deve riconoscersi natura conformativa alle prescrizioni che regolano la proprietà privata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo d'inedificabilità (cd."di rispetto") a tutela di una strada esistente.

Estratto: «Le eccezioni preliminari, formulate avverso la mancata tempestiva impugnativa delle previsioni urbanistiche che avrebbero imposto il presunto vincolo espropriativo e quindi concernenti i vizi di cui al secondo ed al terzo ordine di motivi, non meritano approfondimento a fronte della manifesta fondatezza (con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm) del primo ordine di censure, stante l'assenza a monte del necessario vincolo preordinato all'esproprio. Dall'analisi della documentazione versata in atti, in specie relativa alle previsioni urbanistiche succedutesi nel 1996 e nel 2003, emerge: per un verso l'assenza della espressa qualificazione dell'area in termini diversi dalla destinazione agricola; per un altro verso che, per la collocazione e la consistenza, l'area in questione era individuata come soggetta ad una sostanziale funzione di fascia di rispetto. In linea di diritto, va condiviso il principio a mente del quale il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" - che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative. Conseguentemente, in tale ottica va ribadito che i vincoli espropriativi, soggetti alla decadenza quinquennale di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (e già prima dall'art. 2 l. n. 1187 del 1968 di analogo contenuto) sono quelli che concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata, laddove deve riconoscersi natura conformativa alle prescrizioni che regolano la proprietà privata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità (cd."di rispetto") a tutela di una strada esistente. Nel caso de quo, se la pianificazione non prevedeva alcun vincolo specifico preordinato all'esproprio per realizzare un'opera pubblica (né a maggior ragione per quella che è stata effettivamente realizzata), la procedura ablatoria è priva del necessario presupposto, non potendo invocare un eventuale vincolo di carattere, come sopra precisato, all'evidenza distinto. Ciò peraltro si pone in logica consequenzialità rispetto alla particolare incidenza sulla sfera privata del potere ablatorio, rispetto al quale non è ammissibile in radice un'interpretazione estensiva sui possibili vincoli a monte. All'accoglimento del gravame sotto l'assorbente profilo, derivante dalla carenza del

presupposto del vincolo preordinato all'espoggio, consegue l'annullamento di tutti gli atti del procedimento espropriativo.»

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" - che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative.

Estratto: «In linea di diritto, va condiviso il principio a mente del quale il vincolo di inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" - che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti - non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative. Conseguentemente, in tale ottica va ribadito che i vincoli espropriativi, soggetti alla decadenza quinquennale di cui all'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 (e già prima dall'art. 2 l. n. 1187 del 1968 di analogo contenuto) sono quelli che concernono beni determinati, in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, la cui realizzazione non può quindi coesistere con la proprietà privata, laddove deve riconoscersi natura conformativa alle prescrizioni che regolano la proprietà privata per il perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali il vincolo di inedificabilità (cd."di rispetto") a tutela di una strada esistente. Nel caso de quo, se la pianificazione non prevedeva alcun vincolo specifico preordinato all'espoggio per realizzare un'opera pubblica (né a maggior ragione per quella che è stata effettivamente realizzata), la procedura ablatoria è priva del necessario presupposto, non potendo invocare un eventuale vincolo di carattere, come sopra precisato, all'evidenza distinto. Ciò peraltro si pone in logica consequenzialità rispetto alla particolare incidenza sulla sfera privata del potere ablatorio, rispetto al quale non è ammissibile in radice un'interpretazione estensiva sui possibili vincoli a monte. All'accoglimento del gravame sotto l'assorbente profilo, derivante dalla carenza del presupposto del vincolo preordinato all'espoggio, consegue l'annullamento di tutti gli atti del procedimento espropriativo.»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.1167 del 24/05/2013 - Relatore: Pier Luigi Tomaioli - Presidente: Nicolò Monteleone

Sintesi: La destinazione a zona di rispetto della sede stradale configura vincolo conformativo non soggetto a decadenza.

Estratto: «Dall'istruttoria esperita e dai documenti versati in atti emerge, in punto di fatto, che parte degli immobili dei ricorrenti, la particella 2561 e parte della 515, sono destinati a "fascia di rispetto della sede stradale", mentre la restante parte della seconda è adita a sede stradale in forza di un vincolo espropriativo scaduto (afferente il progetto di prolungamento di viale Francia). Ne consegue che la domanda della parte ricorrente deve essere rigettata con riferimento alle porzioni di terreno ricadenti nella zona di rispetto della sede stradale,

perché soggette ad un vincolo conformativo non soggetto a decadenza (Cassazione civile, Sez. I, 13 aprile 2012, n. 5875; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 24.11.2011, n. 2187; C.d.S, Sez. IV, 13.3.2008, n. 1095). Diversamente è a dirsi con riferimento alla porzione di terreno ricadente in area destinata a sede stradale, perché il relativo vincolo è di natura espropriativa e risulta scaduto per come espressamente attestato dal certificato di destinazione urbanistica prodotto agli atti dalla parte ricorrente.»

TAR TOSCANA, SEZIONE III n.112 del 24/01/2013 - Relatore: Maurizio Nicolosi - Presidente: Maurizio Nicolosi

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione, dovendosi tenere conto, invece, di esso nella determinazione dell'indennità di esproprio.

Estratto: «Di alcun rilievo è, infine, la tesi che una tale qualificazione renderebbe la disciplina del vincolo derivante dal rispetto delle fasce autostradali contrario all'art. 42 della Costituzione. Come evidenziato, infatti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il vincolo di in edificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione, dovendosi tenere conto, invece, di esso nella determinazione dell'indennità di esproprio (cfr. Cass.ne. Sez. I^a Civile, 13.4.2012 n. 5875; 6.9.2006 n. 19132).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5113 del 27/09/2012 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità della "fascia di rispetto stradale" -- che è una tipica espressione dell'attività pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti -- non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative.

Estratto: «Ciò posto, ha ragione il TAR quando afferma che doveva comunque ritenersi la natura eminentemente conformativa delle previsioni urbanistiche in essere fin dal 1973 (data di approvazione da parte della Regione del PRG adottato nel 1971), con le quali i terreni in questione erano stati classificati in parte come zona agricola ed in parte come suoli destinati a opere di viabilità, con le relative aree verdi di rispetto stradale, e tranvia. A quest'ultimo riguardo, la giurisprudenza ha correttamente concluso che il vincolo di in edificabilità della "fascia di rispetto stradale" -- che è una tipica espressione dell'attività

pianificatoria della p.a. nei riguardi di una generalità di beni e di soggetti -- non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, perché ha il solo effetto di imporre alla proprietà l'obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo in funzione di salvaguardia della programmazione urbanistica, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1095). Nel caso, poi, la natura conformativa delle destinazioni urbanistiche era direttamente confermata dal carattere della prescrizione relativa all'asse viario, che era dichiaratamente "...di massima e pertanto non rigidamente vincolante per il tracciato definitivo, il quale sarà stabilito dal P.P. p del progetto dell'opera..."(così l'art. 17 delle NTA allegate al PRG del 1985). È dunque evidente che ci si trovava di fronte ad una prescrizione di natura programmatica, che come tale, non avrebbe consentito l'immediata diretta espropriabilità dell'area senza l'interposizione di un provvedimento applicativo e che, come tale, dava luogo ad un vincolo meramente conformativo sulle relative aree.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1719 del 20/06/2012 - Relatore: Giovanni Zucchini - Presidente: Angelo De Zotti

Sintesi: La fascia di rispetto stradale attiene ad un vincolo conformativo, secondo la più diffusa giurisprudenza.

Estratto: «Quanto poi alla destinazione urbanistica dell'area dell'esponente, quale risultante dal relativo certificato del 29.6.2005 (cfr. doc. 6 del ricorrente), la zona SR c) consente la realizzazione delle strutture ivi previste (parchi, giardini pubblici e attrezzature sportive), anche su iniziativa dei privati, previo convenzionamento (cfr. art. 27.4 delle NTA, doc. 15 del Comune); parimenti anche nella zona IT sono ammessi interventi privati (cfr. art. 29.2 delle NTA, ancora il doc. 15 del Comune). Trattandosi di zone sulle quali non sono collocate specifiche opere pubbliche e sulle quali è ammesso anche l'intervento dei privati, si può dubitare che il vincolo insistente sulle stesse abbia carattere espropriativo, essendo semmai un vincolo di natura conformativa (cfr. TAR Liguria, sez. I, 17.11.2011, n. 1579 e TAR Puglia, Bari, sez. III, 30.11.2011, n. 1815). Anche la fascia di rispetto stradale attiene ad un vincolo conformativo, secondo la più diffusa giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 9.6.2008, n. 5541 e Cassazione civile, sez. I, 28.10.2005, n. 21092). Le doglianze contenute nel terzo motivo, relative alla presunta natura espropriativa dei vincoli esistenti sul fondo del ricorrente, non paiono quindi suscettibili di favorevole delibazione. In conclusione, anche il terzo mezzo di ricorso deve interamente rigettarsi.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.311 del 22/02/2012 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Luigi Antonio Esposito

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale" non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti e ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dall'eventuale instaurazione di procedure espropriative.

Estratto: «Poiché, quindi, le realizzande opere di urbanizzazione primaria della zona P. I. P., relativamente – per quanto qui interessa – all’area di proprietà della ricorrente, si presentavano non conformi alla disciplina urbanistica di P. R. G., vigente nel detto Comune, e in particolare emergendo un evidente contrasto con la destinazione urbanistica di tale terreno (essendo evidente come la zona “B” – di completamento – non fosse compatibile con la realizzazione, ad iniziativa pubblica, di opere di tale specie, e come la stessa zona “G3” – area di rispetto stradale – pur integrando un vincolo d’inedificabilità, del pari non possedesse una specifica vocazione all’esproprio (cfr. la seguente massima: “Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale” non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti e ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative” (T. A. R. Puglia Lecce, sez. I, 24 settembre 2009, n. 2156), ne deriva che sarebbe stata indispensabile l’adozione di una variante urbanistica, onde inserire il terreno della ricorrente tra le aree necessarie, ai fini della realizzazione delle opere pubbliche “de quibus”, variante per la quale avrebbe potuto essere alternativamente seguito il procedimento, disegnato dal surriferito art. 19 d. P. R. 327/01, ovvero quello ordinario, ex art. 10 dello stesso T. U. Espr.: il che, invece, non è stato. In particolare, atteso che nella specie la dichiarazione di p. u. i. u. è stata fatta derivare, per implicito, dall’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, giusta quanto sopra riferito, va posta in particolare evidenza la violazione, da parte dell’Amministrazione procedente, del terzo comma dell’art. 19 del d. P. R. 327/2001, secondo cui: “Se l’opera non è di competenza comunale, l’atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l’adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico”. In definitiva, nella specie l’Amministrazione non s’è conformata alla disciplina vigente in materia, come interpretata dalla giurisprudenza prevalente, secondo la quale: “Quando viene approvato un progetto di opera pubblica localizzato in un’area non coerente con la destinazione urbanistica esistente, l’approvazione vale come adozione di variante allo strumento urbanistico e deve perciò seguire la procedura prevista per la definitiva approvazione. In pendenza di tale procedura non può evidentemente ritenersi perfezionata la modifica dello strumento urbanistico che dunque non sarà ancora efficace; conseguentemente non possono essere adottati atti di natura espropriativa sino a quando la modifica non sarà approvata, perché solo da quel momento essi potranno essere considerati supportati da un idoneo strumento urbanistico” (T. A. R. Valle d’Aosta, sez. I, 17 giugno 2010, n. 41); tanto, a prescindere dall’osservazione, che sarebbe già di per sé alquanto significativa, secondo cui, nella citata deliberazione di C. D. del Consorzio, n. 1 del 12.11.05, non si fa alcun cenno al valore di variante urbanistica, che la stessa, contenente l’approvazione del progetto definitivo delle opere, pure avrebbe dovuto assumere (in vista, poi, dell’adozione dei successivi adempimenti procedurali da parte del Comune – rectius: dei Comuni – coinvolti).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.5422 del 18/11/2011 - Relatore: Pierluigi Russo -
Presidente: Carlo d'Alessandro

Sintesi: Il vincolo d’inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale" non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione; ciò a maggior ragione

qualora le NTA non vietino in modo assoluto qualsivoglia utilizzazione delle fasce di rispetto stradale da parte dei proprietari (nel caso di specie ammettendo destinazioni a: - percorsi pedonali e ciclabili; - piantumazioni e sistemazione stradale a verde; conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole; - parcheggio pubblico).

Estratto: «Anche il vincolo di rispetto stradale deve ritenersi sottratto alla disciplina del citato art.2 della L. n.1187/1968. Per quanto riguarda l'individuazione dei vincoli espropriativi, concretamente sottoposti al termine quinquennale di efficacia e la cui reiterazione dà pertanto titolo a un indennizzo, si è affermato (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1999 n.179) un indirizzo rigoroso e restrittivo, che riconosce connotazione conformativa e non espropriativa a tutti i vincoli di inedificabilità imposti dal piano regolatore, a qualsivoglia titolo, per ragioni lato sensu ambientali: il vincolo di inedificabilità (c.d. di rispetto) a tutela di una strada esistente; il vincolo di "verde attrezzato", il vincolo d'inedificabilità per un parco e per una zona agricola di pregio, la destinazione a verde privato (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 24 maggio 2007 n.7 e 16 novembre 2005 n.9; Sezione IV, 23 dicembre 2010 n.9372 e 25 maggio 2005 n.2718; Sezione VI, 19 marzo 2008 n.1201). In tale quadro, si è costantemente affermato che il vincolo di inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale" non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione (cfr., in termini, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione II, 9 giugno 2008 n.5541; Consiglio Stato, Sezione IV, 13 marzo 2008 n.1095). Peraltro, nel caso di specie, le N.T.A. vigenti per la zona Vr non vietano in modo assoluto qualsivoglia utilizzazione delle fasce di rispetto strale da parte dei proprietari, dal momento che "sono ammesse destinazioni a: - percorsi pedonali e ciclabili; - piantumazioni e sistemazione stradale a verde; conservazione dello stato naturale e delle coltivazioni agricole; - parcheggio pubblico".»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.1103 del 14/07/2011 - Relatore: Paolo Amovilli - Presidente: Paolo Amovilli

Sintesi: I vincoli d'inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno in relazione al carattere di generalità e di tutela della sicurezza della circolazione stradale pacifico carattere conformativo.

Estratto: «- che i vincoli di inedificabilità imposti sulle aree in questione, secondo la documentazione depositata, non presentano carattere espropriativo, atteso che l'indicazione delle opere di viabilità nello strumento urbanistico generale - pur comportando un vincolo di inedificabilità del territorio interessate, con le relative conseguenze nella scelta del criterio di determinazione dell'indennità di esproprio - non concreta un vincolo preordinato ad esproprio, a meno che tale destinazione non sia assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (art 13 l. 1150/1942) di regola rimesse allo strumento attuativo, in funzione non già di una generale destinazione di zona (viabilità pubblica) ma della localizzazione lenticolare di un opera pubblica, incidente su specifici beni (Cassazione sez I 25 settembre 2007 n.19924, id. I 24 novembre 2005, n.24837, id. I 4 giugno 2010 n.13615, T.A.R. Toscana sez III 15 marzo 2010 n.659);- che, sul piano sistematico, non hanno comunque carattere espropriativo i vincoli contenuti nello

strumento urbanistico generale riguardanti una intera categoria di beni e non già incidenti su beni determinati in funzione di una localizzazione puntuale o "lenticolare" dell'opera pubblica (con specifico riferimento alle destinazioni di PRG delle zone F "Servizi di interesse generale" Cassazione 1 aprile 2004, n.6372);- che la concreta disciplina urbanistica sulle aree per cui è causa dettata dalle NTA del PRG del Comune di Lucera - depositate in giudizio - consistente nella destinazione a "viabilità pubblica", incide su di una generalità di beni in funzione di una generale destinazione di zona senza ancora localizzare l'opera da realizzarsi (demandata a successiva pianificazione attuativa) e pertanto, allo stato, presenta carattere conformativo, non soggetto a decadenza né ad indennizzo;- che anche i vincoli di inedificabilità connessi alle fasce di rispetto stradale hanno in relazione al carattere di generalità e di tutela della sicurezza della circolazione stradale pacifico carattere conformativo (ex multis T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 09 giugno 2008, n. 5541, Consiglio di Stato IV 20 ottobre 2000 n.5620);- che, pertanto, la natura pacificamente conformativa delle limitazioni alla proprietà in oggetto, non determina in capo all'Amministrazione comunale intimata alcun obbligo - ex art 2 l.241/90 e s.m. - a provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica, trattandosi di limitazioni a tempo indeterminato non suscettibili di decadenza ai sensi del vigente art. 9 c.3° d.p.r 8/06/2001 n.327 (t.u espropriazioni) con conseguente infondatezza dell'azione proposta, che deve essere respinta;»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.381 del 24/02/2011 - Relatore: Luigi Viola - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: La destinazione a "fascia di rispetto della viabilità urbana ed extraurbana e sede stradale" è vincolo che non può certo essere considerato di tipo conformativo; seppure infatti non finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo, in quanto le aree di rispetto della rete viaria non sono destinate all'espropriazione, il vincolo in questione è correlato inscindibilmente all'opera pubblica, determina lo svuotamento del contenuto economico della proprietà e partecipa delle vicende dell'opera pubblica e del vincolo preordinato alla realizzazione di questa.

Estratto: «In via preliminare, deve rilevarsi come non possano sussistere dubbi in ordine alla decadenza ex art. 9, 2° comma t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) della tipizzazione "Area A.T.U. C3" con destinazione "fascia di rispetto della viabilità urbana ed extraurbana e sede stradale" attribuita ad una parte dell'area di proprietà del ricorrente; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di aree destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico e, quindi, di un vincolo che non può certo essere considerato di tipo conformativo, essendo, al contrario, finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo. Seppure non finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo, in quanto le aree di rispetto della rete viaria non sono destinate all'espropriazione, il vincolo in questione è correlato inscindibilmente all'opera pubblica, determina lo svuotamento del contenuto economico della proprietà e partecipa delle vicende dell'opera pubblica e del vincolo preordinato alla realizzazione di questa: la decadenza del vincolo a strada di necessità comporta la decadenza del vincolo a fascia di rispetto della medesima strada, non avendo questo motivo di esistere se non in funzione di quello (simul stabunt simul cadent). La "zona bianca" che si viene a determinare con la

decadenza del vincolo a strada necessariamente comprende anche l'area di rispetto, venendo a decadere anche questo vincolo (in questo senso, si veda T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 20 gennaio 2011 n. 106).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.106 del 20/01/2011 - Relatore: Luigi Viola - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Seppure non finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo, in quanto le aree di rispetto della rete viaria non sono destinate all'espropriazione, il vincolo in questione è correlato inscindibilmente all'opera pubblica, determina lo svuotamento del contenuto economico della proprietà e partecipa delle vicende dell'opera pubblica e del vincolo preordinato alla realizzazione di questa.

Estratto: «Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto. In via preliminare, deve rilevarsi come non possano sussistere dubbi in ordine alla decadenza ex art. 9, 2° comma t.u. 8 giugno 2001, n. 327 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) della tipizzazione a "Fasce ed aree Zona di rispetto alla rete viaria" ex art. 117 delle N.T.A. attribuita all'area di proprietà della ricorrente; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di aree destinate alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico e, quindi, di un vincolo che non può certo essere considerato di tipo conformativo. Seppure non finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo, in quanto le aree di rispetto della rete viaria non sono destinate all'espropriazione, il vincolo in questione è correlato inscindibilmente all'opera pubblica, determina lo svuotamento del contenuto economico della proprietà e partecipa delle vicende dell'opera pubblica e del vincolo preordinato alla realizzazione di questa: la decadenza del vincolo a strada di necessità comporta la decadenza del vincolo a fascia di rispetto della medesima strada, non avendo questo motivo di esistere se non in funzione di quello (simul stabunt simul cadent). La "zona bianca" che si viene a determinare con la decadenza del vincolo a strada necessariamente comprende anche l'area di rispetto, venendo a decadere anche questo vincolo.»

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE I CIVILE del 11/11/2010 - Relatore: Andrea Riccucci - Presidente: Luigi Grimaldi

Sintesi: Il vincolo d'inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione.

Estratto: «c) Il solo strumento cui può e deve farsi riferimento nella specie è quello vigente alla data del giugno 2008, e non quello solamente adottato. Secondo indirizzo di legittimità qui condiviso "È noto, infatti, che gli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati non consentono la realizzazione delle opere in essi previste (tra le varie, cfr. Cons. Stato, sez. 4, 25 maggio 1993, n. 563), in quanto l'approvazione da parte della Regione costituisce l'atto

di perfezionamento dell'iter amministrativo che produce la legittimità e l'efficacia dello strumento e, nella specie, della variante al P.R.G. Al contrario, la mera adozione ha il solo effetto (come ammette la stessa ricorrente) di far scattare c.d. le misure di salvaguardia". Ed a conferma si possono leggere proprio le norme di salvaguardia a tenore delle quali fino all'approvazione del Regolamento sono ammesse solo le opere conformi al piano di fabbricazione e non in contrasto con il Regolamento medesimo.3. Ne segue che i terreni de quibus non possono che affermarsi non edificabili in quanto aventi destinazione agricola (Zona E), viabilità e zona di rispetto. Pacifico il concetto per le aree classificate espressamente come agricole, eguale determinazione si impone per le altre indicate destinazioni. Il vincolo di viabilità, previsto per un'opera di rilievo generale collegata alla rete autostradale nazionale ha contenuto "conformativo" e concorre come tale a determinare la qualificazione non edificatoria del terreno, poiché deriva dalla zonizzazione del territorio operata dallo strumento urbanistico. Quanto poi alle fasce di rispetto stradale si ribadiscono le decisioni di legittimità a tenore delle quali "Il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa".»

TAR EMILIA ROMAGNA, SEZIONE I BOLOGNA n.1065 del 13/07/2009 - Relatore: Grazia Brini - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi: Il vincolo conseguente all'ubicazione del terreno in fascia di rispetto stradale o autostradale non ha contenuto propriamente espropriativo; dello stesso deve quindi tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio.

Estratto: «Quanto al criterio da seguire per determinare il valore dell'area, va ricordato il principio di diritto ripetutamente espresso dalla Cassazione, secondo cui le aree gravate da vincolo stradale sono legalmente inedificabili anche se comprese in una zona edificabile. Infatti il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell'interesse pubblico da apposite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trattandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropriazione; dunque di esso deve tenersi conto nella determinazione dell'indennità di esproprio, senza che rilevi, al fine di escludere l'inedificabilità dell'area vincolata, la circostanza che la stessa

sarebbe comunque computabile nella determinazione della volumetria o della superficie edificabile sul restante suolo espropriato, poiché ciò non rende l'area in questione suscettibile di edificazione, restando pur sempre operante il divieto di costruire su di essa (Cassazione civile , sez. I, 06 settembre 2006 , n. 19132).»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> FASCE DI RISPETTO E DISTANZE LEGALI --> FASCE DI RISPETTO --> STRADALE/AUTOSTRADALE --> PRESUPPOSTI

TAR CAMPANIA, SEZIONE II NAPOLI n.3644 del 09/07/2015 - Relatore: Gabriele Nunziata - Presidente: Claudio Rovis

Sintesi: Il vincolo legale della fascia di rispetto presuppone l'esistenza del nastro stradale dal quale mantenere la distanza: esso non può sorgere prima della strada (almeno non in forza della sola legge), poiché in questo modo si imporrebbe un distacco da un confine che ancora non esiste e che, una volta che sia realizzata l'infrastruttura, può ben accadere sia diverso da quello già tracciato eventualmente in progetto.

Estratto: «1. Con il ricorso in esame parte ricorrente deduce la violazione dell'art.21-nonies della Legge n.241/1990, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.2. Il Collegio in via preliminare osserva che, per come il provvedimento impugnato ha concluso un procedimento originato dall'asserita insistenza del manufatto su area soggetta a vincolo di inedificabilità, non è possibile in questa sede prescindere – ai fini dell'accoglimento del ricorso – dai contenuti della sentenza (9.4.2015, n.2021) con cui la Sezione si è pronunciata sui profili edilizi della vicenda.2.1 Nella citata pronuncia è stato in particolare evidenziato che il vincolo di destinazione che era stato impresso all'area originaria con le ordinanze commissariali ai fini della localizzazione e realizzazione dell'opera pubblica era un vincolo di natura espropriativa, preordinato all'acquisizione alla mano pubblica e ontologicamente temporaneo. Esso non deve, dunque, essere confuso col vincolo di rispetto stradale che, posto anzitutto a protezione dell'incolumità pubblica e giustificato dalla relazione spaziale tra le aree vincolate e l'infrastruttura, ha natura conformativa (riguardando una generalità di beni e soggetti) ed è completamente indipendente dall'eventuale instaurazione di una procedura espropriativa.2.2 Le fasce di rispetto delle strade fuori dai centri abitati sono, infatti, disciplinate dall'art. 16 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dall'art. 26 del relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, che vietano ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con proprietà stradali la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edificazioni di qualsiasi tipo e materiale a distanza inferiore a quelle ivi stabilite rispetto al confine stradale. Si può pertanto convenire con la giurisprudenza che ha affermato che «l'esistenza di limiti all'edificazione da rispettare con riferimento al nastro di autostrade e strade, tanto fuori del centro abitato che nell'ambito di quest'ultimo, deriva direttamente dalla normativa del Codice della Strada (artt. 16, 17, e 18 Decr. Leg.vo 285/1992) e del suo Regolamento di attuazione (artt. 26, 27, e 28 D.P.R. 495/1992)» e che anche nel caso in cui la zona di rispetto forma oggetto di un'apposita previsione di piano essa «viene ad essere null'altro che un recepimento di disposizioni poste da norme primarie, per cui né viene posto alcun vincolo di tipo